



Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Revisione	Anno	Approvazione
1	2016	22.11.2016
2	2022	20.12.2022

Sede legale:

TITO – POTENZA

85050 - C.da Santa Loja

Tel 0971 476311

Fax 0971 651238

POTENZA

85100 - Via della Chimica, 115

Tel 0971 476311

Fax 0971 651238

TELESE TERME (BN)

82037 - Via Vomero, 3

Tel 0824903404

MILANO

20121 – Via Boschetti, 1

Tel 02 29017449



INDICE

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	7
1.1. Introduzione	7
1.2. Natura della responsabilità	8
1.3. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione	8
1.4. Fattispecie di reato	9
1.5. Apparato sanzionatorio	15
1.6. Tentativo	18
1.7. Vicende modificative dell'ente	18
1.8. Reati commessi all'estero	21
1.9. Procedimento di accertamento dell'illecito	22
1.10. Valore esimente dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo	23
1.11. Codici di comportamento (linee guida)	25
1.12. Sindacato di idoneità	26
2. DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE – ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ	28
2.1. Oggetto sociale	28
2.2. Modello di governance	28
2.3. Modello di organizzazione	29
2.4. Politica integrata e certificazioni	30
2.5. Codice etico	31
3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE	32
3.1. Premessa	32
3.2. Il Progetto per la definizione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001	33
3.3. FASE 1: Avvio del Progetto e individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001	34
3.4. FASE 2: Analisi dei processi e delle attività sensibili	35
3.5. FASE 3: Gap Analysis ed Action Plan	36
3.6. FASE 4: Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo	37

3.7. Il modello di organizzazione, gestione e controllo	37
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001	40
4.1. L'organismo di vigilanza	40
4.2. Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza	42
4.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	45
4.4. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi.	47
4.5. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari	48
4.7 Segnalazioni: Whistleblowing	50
5. SISTEMA DISCIPLINARE	53
5.1. Funzione del sistema disciplinare	54
5.2. Sanzioni e misure disciplinari	55
5.2.1. Sanzioni nei confronti dei Dipendenti	55
5.2.2. Sanzioni nei confronti dei Dirigenti	56
5.2.3. Sanzioni nei confronti degli Amministratori	56
5.2.4. Sanzioni nei confronti dei Sindaci	56
5.2.5. Sanzioni nei confronti di collaboratori e soggetti esterni operanti su mandato della Società	57
5.2.6. Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	57
6. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	58
6.1. Premessa	58
6.2. Dipendenti	59
6.3. Componenti degli organi sociali e soggetti con funzioni di rappresentanza della Società	60
6.4. Organismo di Vigilanza	61
6.5 Altri destinatari	61
7. ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI VIGILANZA, DI AGGIORNAMENTO E DI ADEGUAMENTO DEL MODELLO	62
7.1. Verifiche e controlli sul Modello	62
7.2. Aggiornamento ed adeguamento	62

8. PARTE SPECILE – struttura ed obiettivi	64
8.1. Regole generali	64
9. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI– rt. 24 bis D.lgs. 231/2001	65
9.1. Fattispecie di reato presupposto	67
9.2. Descrizione dei processi sensibili	72
9.3. Misure adottate	73
10. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (Art. 24-ter, D.Lgs. 231/2001)	77
10.1. Fattispecie dei reati presupposto	78
10.2. Descrizione dei processi sensibili	80
10.3. Misure adottate	82
11. REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)	88
11.1. Fattispecie dei reati presupposto	91
11.2. Descrizione dei processi sensibili	96
11.3. Misure adottate	97
12. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (Art. 25 – bis 1, D.Lgs. n. 231/2001)	103
12.1. Fattispecie dei reati presupposto	104
12.2. Descrizione dei processi sensibili	106
12.3. Misure adottate	106
13. REATI SOCIETARI (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001)	109
13.1 Fattispecie dei reati presupposto	111
13.2. Descrizione dei processi sensibili	115
13.3. Misure adottate	116

14. REATI DI ABUSO DI MERCATO (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001)	119
14.1. Fattispecie dei reati presupposto	120
14.2. Descrizione dei Processi sensibili	121
14.3. Misure adottate	122
15. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001)	124
15.1. Fattispecie dei reati presupposto	125
15.2. Descrizione dei Processi sensibili	126
15.3. Misure adottate	126
16. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVEDIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO (Art. 25 – octies, D.lgs. n. 231/2001)	128
16.1 Fattispecie dei reati presupposto	129
16.2. Processi sensibili	131
16.3. Misure adottate	131
17. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001)	134
17.1 Fattispecie dei reati presupposto	135
17.2. Processi sensibili	136
17.3. Misure adottate	137
18. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)	139
18.1 Fattispecie dei reati presupposto	140
18.2. Processi sensibili	144
18.3. Misure adottate	144

19. INDUZIONE A NON ENDERE DICHIARAZIONI O RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (Art. 25 – decies, D.Lgs. 231/2001)	146
19.1. Processi sensibili	146
19.2. Misure adottate	146
20. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE O CLANDESTINO (Art. 25 – duodecies, D.lgs. n. 231/2001)	149
20.1 Fattispecie dei reati presupposto	149
20.2. Processi sensibili	151
20.3. Misure adottate	151
21. I REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA (Art. 25-terdecies D.Lgs. 231/01)	154
21.1. Fattispecie di reato presupposto	155
21.2. Processi sensibili	155
21.3. Misure adottate	155
22. REATI TRIBUTARI (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)	157
22.1. Fattispecie di reato presupposto	158
22.2. Processi sensibili	161
22.1. Misure adottate	162
23. ALTRI REATI	166
24. PROCEDURE OPERATIVE (ALL. 1)	

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1. Introduzione

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “d.lgs. n. 231/2001” o il “Decreto”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 è stata dettata la disciplina della “*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*”.

In linea generale, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il d.lgs. n. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato. Infatti, in base alla disciplina introdotta dal Decreto, le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, anche nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001).

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima. Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore del Decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Il d.lgs. n. 231/2001 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell’art. 5 del decreto.

La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione,

gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società. La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2. Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex d.lgs. n. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la *“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di temperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Il d.lgs. n. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell'art. 27, comma primo, della nostra Costituzione – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”.

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del d.lgs. n. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell'ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale.

Al riconoscimento in sede giudiziaria della responsabilità della Società, corrisponde la comminazione di sanzioni dal carattere afflittivo.

1.3. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Come sopra anticipato, secondo il d.lgs. n. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso” (i sopra

definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231/2001);

- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 231/2001).

È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.4. Fattispecie di reato

In base al d.lgs. n. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex art. 5, comma 1, del Decreto* stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006.

Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **delitti contro la Pubblica Amministrazione.** Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal d.lgs. n. 231/2001 (artt. 24 e 25)¹;
- **falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento,** quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, previsti dall'art. 25-*bis* del Decreto e introdotti dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro*”²;

¹ Si tratta dei seguenti reati: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-*bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.), frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-*bis* c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), delitti del corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.).

² L'art. 25-*bis* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico

- **reati societari.** Il d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa degli enti anche a determinati reati societari (quali false comunicazioni sociali, illecita influenza sull'assemblea, richiamati dall'art. 25-ter d.lgs. n. 231/2001)³;
- **delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** (richiamati dall'art. 25-quater d.lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei *“delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”*, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, *“che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”*⁴;

credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La legge 23 luglio, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” all'art. 15 comma 7, ha modificato l'art. 25-bis che punisce ora anche la contraffazione e l'alterazione di marchi o segni distintivi (art. 473 c.p.) nonché l'introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

³ L'art 25-ter è stato introdotto nel d. lgs. 231/2001 dall'art. 3 del d.lgs. 61/2002 e successivamente integrato e modificato, da ultimo con la legge n. 69 del 27 maggio 2015. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), compresi i fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.), false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.; l'art. 35 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha premesso all'art 175 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, l'art. 174-bis e 174-ter), impedito controllo (art. 2625, comma secondo, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.) dell'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione fra privati (art. 2635 c.c.) illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggrottaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Il d.lgs. n. 39/2010, che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, nell'abrogare l'art 2624 c.c. e modificare l'art 2625 c.c., non ha effettuato il coordinamento con l'art 25-ter del d.lgs. 231.

⁴ L'art 25-quater è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei *“delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”*, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, *“che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”*. Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei *“delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”* è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche

- **abusi di mercato**, richiamati dall'art. 25-*sexies* del Decreto, come introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (*“Legge Comunitaria 2004”*)⁵;
- **delitti contro la personalità individuale**, previsti dall'art. 25-*quinqüies*, introdotto nel Decreto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù⁶;
- **reati transnazionali**. L'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa della società anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità⁷;

la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti l'art. 270-*bis* c.p. (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*) il quale punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l'art. 270-*ter* c.p. (*Assistenza agli associati*) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

⁵ La norma prevede che la società possa essere chiamata a rispondere dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF). In base all'art. 187-*quinqüies* del TUF, l'ente può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei “soggetti apicali” e dei “soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza”.

⁶ L'art. 25-*quinqüies* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*bis* c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*ter* c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-*quater* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqüies* c.p.).

⁷ I reati indicati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, fattispecie di immigrazione clandestina, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, favoreggiamento personale) sono considerati transnazionali quando l'illecito sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero, se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione dell'illecito sia avvenuta in altro Stato, ovvero ancora se, commesso in uno Stato, in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati. In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del d.lgs. n. 231/2001. La responsabilità deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo – nell'ultimo comma che “agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231”. Il d.lgs. n. 231/2007 ha abrogato le norme contenute nella legge n. 146/2006 con riferimento agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale (riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), divenuti sanzionabili, ai fini del d.lgs. n. 231/2001, indipendentemente dalla caratteristica della transnazionalità.

- **delitti contro la vita e l'incolumità individuale.** L'art. 25-*quater* del Decreto prevede tra i delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa della società le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- **reati in materia di salute e sicurezza.** L'art. 25-*septies*⁸ prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.** L'art. 25-*octies*⁹ del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648 – *ter* 1 del codice penale;
- **delitti informatici e trattamento illecito dei dati.** L'art. 24-*bis* del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater* e 635-*quinquies* del codice penale;
- **delitti di criminalità organizzata.** L'art. 24-*ter* del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli artt. 416, sesto comma, 416-*bis*, 416-*ter* e 630 del codice penale e dei delitti previsti all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- **delitti contro l'industria e il commercio.** L'art. 25-*bis* del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 513, 513-*bis*, 514, 515, 516, 517, 517-*ter* e 517-*quater* del codice penale;
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore.** L'art. 25-*nonies* del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli artt. 171, primo

⁸ Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 3 agosto 2007, n. 123.

⁹ L'art. 63, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007 n. 290, S.O. n. 268, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 e concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva n. 2006/70/CE, che ne reca le misure di esecuzione, ha introdotto il nuovo articolo nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il quale prevede, appunto, la responsabilità amministrativa dell'ente anche nel caso di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. L'art. 3, comma 5, L. 15 dicembre 2014, n. 186 ha, da ultimo, modificato l'art. 25 *octies*, d.lgs. 231/2001 estendendo la responsabilità amministrativa degli enti anche al nuovo reato di autoriciclaggio previsto dall'art. 648 *ter.1*, c.p.

comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*septies*, 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633;

- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria** (art. 377-*bis* c.p.), ex art.25-*novies* del Decreto;
- **reati in materia ambientale.** L’art.25-*undecies* del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*quinquies*, 452-*sexies*, 452-*octies*, 727-*bis* e 733-*bis* del codice penale (si tratta in particolare di rilevanti reati ambientali tra i quali l’inquinamento ed il disastro ambientale), alcuni articoli previsti dal d.lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), alcuni articoli della legge n. 150/1992 a protezione di specie animali e vegetali in via di estinzione e di animali pericolosi, l’art. 3, co. 6, della legge n. 549/1993 sulla tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente e alcuni articoli del d.lgs. n. 202/2007 sull’inquinamento provocato dalle navi¹⁰;
- **reati per l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.** L’art. 25-*duodecies* del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati dell’art. 2, c. 1 del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 nel caso in cui si utilizzino dei lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o addirittura scaduto;
- **reati di corruzione tra privati.** L’art. 25-*ter* 1, lettera *s-bis* del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati dell’art. 2635 c.c.;
- **reati di adescamento di minorenni.** L’art 25-*quinquies*, comma 1 lett. c del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione all’art. 3 del D.Lgs. 04.03.2014, n.39 della nuova fattispecie di cui all’art.609 *undecies* del c. p.;
- **reati di razzismo e xenofobia.** L’art. 25-*terdecies* prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati dell’art. 604-*bis* c.p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) ^[12];
- **reati per gli enti che operano nella filiera degli oli di oliva vergini.** L’art. 12, L. n. 9/2013 ha reso applicabili i seguenti reati a chi opera nella filiera degli oli di oliva vergini: impiego

¹⁰ È stata introdotta anche la Legge n. 68 del 22 maggio 2015, che ha l’obiettivo di contrastare in modo severo tutte le attività illecite che sono state messe in campo dalle molteplici organizzazioni criminali e che riguardano la gestione non regolare dei rifiuti e dei prodotti pericolosi in generale.

adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.), commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);

- **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.** L'art. 25-*quaterdecies* - aggiunto dalla L. n. 167/2017 e modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 - prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai seguenti reati: frode sportiva (art.1, L. 401/1989) e delitti e contravvenzioni legati a esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative (art.4, L. 401/1989);
- **reati tributari**, richiamati dall'art. 25-*quinquiesdecies*, includendo diverse fattispecie del d.lgs. 74/2000, quali: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, Indebita compensazione, occultamento o distruzione di documenti contabili, omessa dichiarazione, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
- **frodi e falsificazioni mezzi pagamento diversi dai contanti**, l'art. 25-*octies.1*, rubricato "Delitti in materia di mezzi pagamento diversi dai contanti", prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.), detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.), frode informatica (art. 640-ter c.p.) e alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies.1*, comma 2);

- **delitti contro il patrimonio culturale**, la Legge 9 marzo 2022, n. 22, “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, ha introdotto l’art. 25-*septiesdecies* rubricato “delitti contro il patrimonio culturale”, includendo i seguenti reati del Codice penale: appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter*), importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies*), uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies*), distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies*), contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies*), furto di beni culturali (art. 518-*bis*), ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater*), falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies*);
- **riciclaggio di beni culturali e devastazione**, la Legge 9 marzo 2022, n. 22, “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, ha introdotto l’art. 25-*duodevicies* rubricato “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”, includendo i seguenti reati del Codice penale: riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies*), devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies*).

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora, a breve, anche per la tendenza legislativa ad ampliare l’ambito di operatività del Decreto, anche in adeguamento ad obblighi di natura internazionale e comunitaria.

1.5. Apparato sanzionatorio

Gli artt. 9-23 del d.lgs. n. 231/2001 prevedono a carico della società, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 231/2001, “*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente*”) che, a loro volta, possono consistere in:
 - a. interdizione dall’esercizio dell’attività;
 - b. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

- c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- e. divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- f. confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- g. pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- i. il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- ii. l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (e cioè dei reati contro la pubblica amministrazione, di taluni reati contro la fede pubblica - quali la falsità in monete - dei delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, dei delitti contro la personalità individuale, delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, dei reati transnazionali, dei reati in materia di salute e sicurezza nonché dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati, dei delitti di criminalità organizzata, dei delitti contro l'industria e il commercio, dei delitti in materia di violazione del diritto di autore, di taluni reati ambientali, dei reati per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, induzione indebita a dare o promettere utilità) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a. la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione

quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b. in caso di reiterazione degli illeciti¹¹.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell' idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, d.lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni dell' interdizione dall' esercizio dell' attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva¹². Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell' attività della società (in luogo dell' irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all' art. 15 del d.lgs. n. 231/2001¹³.

¹¹ A tale proposito, si veda anche l' art. 20 d.lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale *“Si ha reiterazione quando l' ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.”*

¹² Si veda, a tale proposito, l' art. 16 d.lgs. n. 231/2001, secondo cui: *“1. Può essere disposta l' interdizione definitiva dall' esercizio dell' attività se l' ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall' esercizio dell' attività. 2. Il giudice può applicare all' ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l' ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l' interdizione definitiva dall' esercizio dell' attività e non si applicano le disposizioni previste dall' articolo 17”.*

¹³ Si veda l' art. 15 del d.lgs. n. 231/2001: *“Commissario giudiziale – Se sussistono i presupposti per l' applicazione di una sanzione interdittiva che determina l' interruzione dell' attività dell' ente, il giudice, in luogo dell' applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell' attività dell' ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l' ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l' interruzione dell' attività dell' ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull' occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell' attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l' illecito da parte dell' ente. Nell' ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l' adozione e l' efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell' attività viene confiscato. La prosecuzione dell' attività da parte del commissario non può essere disposta quando l' interruzione dell' attività consegue all' applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva”.*

1.6. Tentativo

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del d.lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 d.lgs. n. 231/2001).

1.7. Vicende modificative dell'ente

Il d.lgs. n. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dello stesso quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001, risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute.

Gli artt. 28-33 del d.lgs. n. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte: da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente; dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 afferma *“Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato”*.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del d.lgs. n. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del

soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del d.lgs. n. 231/2001).

L'art. 30 del d.lgs. n. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del Decreto prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2¹⁴, del Decreto, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato

¹⁴ Art. 11 del d.lgs. n. 231/2001: “Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria - 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.(...)”.

sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del d.lgs. n. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del d.lgs. n. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi¹⁵. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del d.lgs. n. 231/2001)¹⁶; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- a) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- b) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

¹⁵ Art. 32 d.lgs. n. 231/2001: “Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione - 1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data. 2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. 3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso”. La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 chiarisce che “La reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato”.

¹⁶ Art. 33 del d.lgs. n. 231/2001: “Cessione di azienda. - 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda”. Sul punto la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 chiarisce: “Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente”.

1.8. Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del d.lgs. n. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso d.lgs. n. 231/2001 - commessi all'estero¹⁷. La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- a) il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001;
- b) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.¹⁸.

¹⁷ L'art. 4 del d.lgs. n. 231/2001 prevede quanto segue: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo."

¹⁸ Art. 7 c.p.: "Reati commessi all'estero - E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana". Art. 8 c.p.: "Delitto politico commesso all'estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici." Art. 9 c.p.: "Delitto comune del cittadino all'estero - Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto." Art. 10 c.p.: "Delitto comune dello straniero all'estero - Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita

1.9. Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del d.lgs. n. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del d.lgs. n. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dello stesso art. 38 che, al comma 2, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo¹⁹.

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 231/2001).

la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene”.

¹⁹ Art. 38, comma 2, d.lgs. n. 231/2001: *“Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, N.d.R.]; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta, N.d.R.], ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.”* Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del d.lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale *“Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità”* (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

1.10. Valore esimente dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Aspetto fondamentale del d.lgs. n. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, d.lgs. n. 231/2001):

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Nel caso di reato commesso da soggetti apicali, sussiste, quindi, in capo alla società una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata qualora la società riesca a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa"²⁰.

²⁰ La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 si esprime, a tale proposito, in questi termini: "Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione". Ed ancora: "si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. "colpa organizzativa" dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti."

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta²¹.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Si assiste, nel caso di reato commesso da soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, ad un'inversione dell'onere della prova. L'accusa dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il d.lgs. n. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2, devono:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

²¹ Art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001: "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente – *Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza*".


- a. la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- b. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.11. Codici di comportamento (linee guida)

L'art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/2001 prevede che *“I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

Confindustria, in attuazione di quanto previsto al sopra citato articolo ha definito le Linee guida^[26] per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, “Linee guida di Confindustria”) fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee guida di Confindustria suggeriscono alle società associate di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:



Le Linee guide di Confindustria sono state trasmesse, prima della loro diffusione, al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 231/2001, affinché quest'ultimo potesse esprimere le proprie osservazioni entro trenta giorni, come previsto dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 231/2001, sopra richiamato.

L'ultima versione è stata pubblicata nel mese di giugno 2021 (con approvazione da parte del Ministero della Giustizia in data 8 giugno 2021).

La Società ha adottato il proprio modello di organizzazione gestione e controllo sulla base delle Linee guida elaborate dalle principali associazioni di categoria e, in particolare, delle Linee guida di Confindustria.

1.12. Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- a. la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- b. il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al d.lgs. n. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

2. DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE – ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ

2.1. Oggetto sociale

Società Publisys S.p.A. (di seguito Società) è una società per azioni specializzata nella produzione di software applicati, nell'organizzazioni di servizi di assistenza e consulenza, nella realizzazione di progetti complessi di system e *business integration* e nei servizi di *outsourcing* per la Pubblica Amministrazione. Nello specifico, le attività della Società sono precisate all'art. 3 dello Statuto.

2.2. Modello di governance

La Società, istituita con atto costitutivo del 23.03.1988 omologato dal Tribunale di Potenza - giusto provvedimento del 20.05.1988 e trascritto in data 5.08.1988 al n. 1804/4111 Reg. società - è una società per azioni con sede a Tito (PZ) in C.da Santa Loja.

Gli organi che compongono la Società sono l'Assemblea dei Soci, l'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo.

L'Assemblea dei Soci è l'Organo deliberativo della Società nella quale si forma la volontà dell'Ente mediante deliberazioni atte ad indirizzare le attività di gestione affidate al Consiglio di Amministrazione. I Soci della Società sono:

- ICOR srl, con sede in Tito (PZ) alla C.da Loja, iscritta nel Registro delle imprese di Basilicata n. PZ-147868 del Repertorio Economico Amministrativo;
- Provenzale Michele;
- Tabino Paolo;
- Palmieri Nicolantonio;
- Piro Francesco Antonio;
- Argoneto Maurizio.

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo collegiale a cui è affidata la gestione della Società composto da:

- Provenzale Michele in qualità di Presidente;
- Palmieri Nicolantonio, in qualità di Consigliere;

- Esposito Ginnemilio Luigi in qualità di Amministratore Delegato;

Il presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società della Società nonché a lui spetta convocare e presiedere le riunioni dell'Organo Amministrativo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato si occupano della gestione ordinaria e straordinaria della Società con più ampi poteri con esclusione delle sole materie non delegabili dalla legge e/o di quelle che per Statuto sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione od alla Assemblea dei Soci.


Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato hanno il dovere di riferire al Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione utile, sulle operazioni compiute di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale della Società.

L'Organo di controllo è costituito dal Collegio Sindacale (che ricopre anche il ruolo di Revisore Legale).

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e al suo concreto funzionamento.

2.3. Modello di organizzazione

DIREZIONE – AMMINISTRAZIONE E GESTIONE (N.R. 15)



La figura che precede rappresenta l'organigramma della direzione amministrativa della Società. Le singole attività sono suddivise in Settori ove per ciascuno di essi è prevista la nomina di un responsabile.

Settore 1: TRIBUTI

Settore 2: PAGHE/FINANZIARIA

Settore 3: SUED/SUAP

Settore 4: HW/SISTEMISTICO

Settore 5: DEMOGRAFICI

Settore 6: OO.PP. E RICOSTRUZIONE

Settore 7: MAIN POWER

Settore 8: PROGETTI SP- AFFARI GENERALI

Settore 9: E-PROCUREMENT

2.4. Politica integrata e certificazioni

La Società rispetto alle attività di cui si occupa, adotta una politica di gestione e di organizzazione delle stesse finalizzata a garantire la qualità e l'affidabilità dei software applicativi e dei servizi forniti, attraverso un processo continuo di analisi e di miglioramento di tutti i processi interessati. Nello specifico, come indicato anche nel sito web www.publisis.it, la Società ha ottenuto le certificazioni per le attività di:

- progettazione, sviluppo e vendita di prodotti software per la pubblica amministrazione, anche in modalità SaaS con l'utilizzo delle linee guida ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018;
- erogazione di servizi di assistenza hardware/sistemistica e software;
- call center, assistenza, formazione e consulenza sui prodotti software;
- progettazione, sviluppo, vendita e manutenzione di piattaforme per l'erogazione di servizi digitalizzazione e dematerializzazione; erogazione del servizio di numerazione civica, gestione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali.

La Società ha implementato un sistema di gestione per la qualità e per la sicurezza delle informazioni in accordo alle Norme UNI EN ISO 9001 e UNI CEI ISO/IEC 27001, adottando una politica integrata finalizzata al raggiungimento di obiettivi prefissati attraverso un processo di

analisi dei rischi e la previsione di un sistema normativo interno che si esplica nelle seguenti procedure:

PO.01 Gestione Documentazione

PO.02 Audit interni

PO.03 Gestione non conformità

PO.04 Gestione azioni di miglioramento

PO.05 Gestione risorse

PO.06 Approvvigionamenti

PO.07 Acquisizione commesse

PO.08 Realizzazione Commessa

PO.09 Gestione erogazione formazione e consulenza

PO.10 Gestione incidenti sulla sicurezza informazioni

PO.11 Pianificazioni continuità operativa

PO.12 Gestione del rischio

PO.13 Riscossione entrate

PO.14 Assistenza telefonica

PO.15 Assistenza tecnica HW-SW

Regolamento 01 Modalità di utilizzo risorse informatiche, telematiche e di comunicazione

Regolamento 02 Procedure disciplinari

Ai fini di una corretta gestione del sistema integrato ed al suo continuo miglioramento, la società ha individuato un Responsabile del Sistema Integrato, un Amministratore di Sistema ed un Security Manager.

2.5. Codice etico

Il Codice Etico, adottato e distribuito a tutti i dipendenti al momento dell'assunzione con il titolo di Codice Etico e di Condotta, ha lo scopo di fornire il quadro di riferimento etico sul quale è basata ogni decisione, sia a livello individuale che come membri dell'organizzazione globale.

Il Codice Etico contiene i principi guida che dovrebbero essere applicati da tutti i dipendenti ed è uno specifico adempimento derivante dal rapporto di lavoro.

3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

3.1. Premessa

L'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo *ex d.lgs. n. 231/2001*, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione delle tipologie di reato incluse nel Decreto, è un atto di responsabilità sociale da parte della Società dal quale scaturiscono benefici per tutti gli *stakeholder*: azionisti, manager, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti dell'impresa.

L'introduzione di un sistema di controllo dell'agire imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati *standard* di comportamento adottati dalla Società assolvono una funzione normativa in quanto regolano comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati ad operare in favore della Società in conformità ai suddetti principi etici e *standard* di comportamento.


La Società ha, quindi, inteso avviare una serie di attività (di seguito, il "Progetto") volte a rendere il proprio modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal d.lgs. n. 231/2001 e coerente sia con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* sia con le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria.

Il presente documento rappresenta un aggiornamento dell'ultima versione del modello di organizzazione e gestione approvato nel 2016 ed è stato redatto tenuto conto anche del sistema normativo interno adottato dalla società in un'ottica di politica integrata. Al fine di evitare una riproduzione di principi comportamentali, le procedure 231 rimandano ai regolamenti già adottati già adottati dalla Società - qualora idonei a prevenire uno dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 – ovvero si aggiungono a questi, completandoli con la previsione di specifiche condotte atte a mitigare la commissione del reato.

3.2. Il Progetto per la definizione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001

La metodologia scelta per eseguire il Progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati.

Il Progetto è articolato nelle quattro fasi sinteticamente riassunte nella tabella che segue.



3.3. FASE 1: Avvio del Progetto e individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, tra i requisiti del modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal Decreto. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (di seguito, "processi sensibili" e "attività sensibili").

Scopo della Fase 1 è stato appunto l'identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell'intervento e l'individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili.

In particolare, a seguito della presentazione del Progetto, si è provveduto a creare un Team di lavoro composto da professionisti esterni e risorse interne della Società con assegnazione dei rispettivi compiti e ruoli operativi.

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è stata l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa della Società, svolta al fine di meglio comprendere l'attività della Società e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale hanno permesso una prima individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

Al termine della Fase 1 è stato predisposto un piano di lavoro dettagliato delle fasi successive, suscettibile di revisione in funzione dei risultati raggiunti e delle considerazioni emerse nel corso del Progetto.

Le attività svolte nella Fase 1, conclusa con la condivisione dei processi/attività sensibili individuati con il Team di lavoro, sono state:

- a. la raccolta della documentazione relativa alla struttura societaria ed organizzativa;
- b. la comprensione del modello di business della Società;
- c. l'analisi degli ambiti aziendali e delle relative responsabilità funzionali;
- d. individuazione preliminare dei processi/attività sensibili ex d.lgs. n. 231/2001;
- e. individuazione preliminare delle direzioni/funzioni responsabili dei processi sensibili identificati.

3.4. FASE 2: Analisi dei processi e delle attività sensibili

Obiettivo della Fase 2 è stato quello di analizzare e formalizzare per ogni processo/attività sensibile individuato nella Fase 1: i) le sue fasi principali, ii) le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti, iii) gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al d.lgs. n. 231/2001.

In questa fase è stata creata, quindi, una mappa delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.

L'analisi è stata compiuta per il tramite di interviste personali con i *key officer* che hanno avuto anche lo scopo di stabilire per ogni attività sensibile i processi di gestione e gli strumenti di controllo, con particolare attenzione agli elementi di *compliance* e ai controlli preventivi esistenti a presidio delle stesse.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente si sono presi come riferimento, tra l'altro, i seguenti principi di controllo:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità e verificabilità *ex post* delle attività e delle decisioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe/procure formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Le interviste sono state realizzate da professionisti esperti di *risk management* e *process analysis*. I risultati delle interviste, condotte con le modalità sopra descritte, sono stati condivisi con il Team di Lavoro.

L'esecuzione di interviste strutturate con i *Key Officer* e con il loro personale, ha consentito di raccogliere le informazioni necessarie per comprendere i processi aziendali, i soggetti coinvolti per ogni singolo processo, i ruoli di responsabilità nonché il sistema di controlli esistenti già adottati dalla Società. Tali informazioni sono state successivamente condivise con i *Key Officer*

ed hanno consentito di elaborare il documento “Matrice identificazione aree a rischio” ovvero di formalizzare una “mappa dei processi/attività sensibili”.

3.5. FASE 3: *Gap Analysis* ed *Action Plan*

Lo scopo della Fase 3 è consistito nell’individuazione dei requisiti organizzativi idoneo a prevenire i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 e di migliorare il modello organizzativo esistente.

Al fine di rilevare ed analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell’attività di *risk assessment* sopra descritta e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del d.lgs. n. 231/2001, è stata effettuata un’analisi comparativa (la c.d. “*gap analysis*”) tra il modello organizzativo e di controllo esistente (“*as is*”) e un modello astratto di riferimento valutato sulla base del contenuto della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2001 (“*to be*”). L’attività di valutazione di *gap analysis* (modello *as in* e modello *to be*) è stata effettuata anche con riguardo al sistema delle deleghe e dei poteri, al Codice etico e di condotta, al sistema delle procedure aziendali, alle caratteristiche dell’organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello.

Attraverso tale attività è stato possibile desumere aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione (cd. *Action Plan*) ovvero un sistema di procedure organizzative interne tese ad individuare i requisiti organizzativi che tendono ad un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal d.lgs. n. 231/2001 e le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

3.6. FASE 4: Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo

Scopo della Fase 4 è stato quello di predisporre il modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, articolato in tutte le sue componenti, secondo le disposizioni del d.lgs. n. 231/2001. La realizzazione della Fase 4 è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti, sia delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

3.7. Il modello di organizzazione, gestione e controllo

La costruzione da parte della Società di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo *ex d.lgs. n. 231/2001* (di seguito, il “Modello”) ha comportato, dunque, un’attività di *assessment* del modello organizzativo esistente al fine di renderlo coerente con i principi di controllo introdotti con il d.lgs. n. 231/2001 e, conseguentemente, idoneo a prevenire la commissione dei reati richiamati dal Decreto stesso.

Il d.lgs. n. 231/2001, infatti, attribuisce, unitamente al verificarsi delle altre circostanze previste dagli artt. 6 e 7 del Decreto, un valore discriminante all’adozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 un modello di organizzazione e gestione e controllo deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b. prevedere specifici protocolli/procedure di controllo diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
- e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Società ha inteso predisporre un Modello che tenesse conto della propria peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di *governance* ed in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.

L’adozione del Modello, ai sensi del citato Decreto, non costituisce un obbligo. La Società ha, comunque, ritenuto tale adozione conforme alle proprie politiche aziendali al fine di:

- istituire e/o rafforzare controlli che consentano alla Società di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione dei reati da parte dei soggetti apicali e delle

persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi che comportino la responsabilità amministrativa della Società;

- sensibilizzare, con le medesime finalità, tutti i soggetti che collaborano, a vario titolo, con la Società (collaboratori esterni, fornitori, ecc.), richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell'interesse della Società, di adeguarsi a condotte tali da non comportare il rischio di commissione dei reati;
- garantire la propria integrità, adottando gli adempimenti espressamente previsti dall'art. 6 del Decreto;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali;
- determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Società anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio).

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno e che regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.

Il Modello comprende i seguenti elementi costitutivi:

Elementi
costitutivi

Modello ex
D.lgs.
231/2001

- processo di individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001
- previsione di protocolli (o standard) di controllo in relazione alle attività sensibili individuate;
- processo di individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- organismo di vigilanza
- flussi informativi da e verso l'organismo di vigilanza e specifici obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza
- sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello
- piano di formazione e comunicazione al personale dipendente e ad altri soggetti che interagiscono con la Società
- criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello;
- codice di Condotta etico e di comportamento.

Il documento “Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex d.lgs. 231/01*” contiene una Parte Generale ed una Parte Speciale.

Nella prima parte vengono analizzate:

- il quadro normativo di riferimento;
- la realtà aziendale;
- il sistema di *governance* e l’assetto organizzativo della Società;
- le caratteristiche dell’organismo di vigilanza della Società;
- il sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
- il piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
- i criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.

Nella Parte Speciale, vengono analizzate:

- le fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. n. 231/2001 che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
- i processi/attività sensibili e relativi *standard* di controllo.

Il documento prevede quale parte integrante del Modello e elemento essenziale del sistema di controllo il Codice etico e di comportamento, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione e le Procedure Organizzative (di seguito P.O.) – approvate con delibera – che la Società ha attuato al fine di mitigare il rischio di commissione reati *ex D.lgs. 231/2001*.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

4.1. L'organismo di vigilanza

In base alle previsioni del d.lgs. n. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5* del d.lgs. n. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- a. adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati considerati;
- b. affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo²².

Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace attuazione del Modello, sull'osservanza del medesimo da parte dei destinatari, nonché di proporre l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficienza di prevenzione dei reati e degli illeciti, è affidato a tale organismo istituito dalla società al proprio interno.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal d.lgs. n. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza (anche OdV) è organo caratterizzato dai seguenti requisiti: autonomia/indipendenza, professionalità e continuità di azione²³.

²² La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 afferma, a tale proposito: “L'ente (...) dovrà inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sulla osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a preconstituire una patente di legittimità all'operato della società attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti (...) di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo interno di controllo, funzionale a garantire la sua stessa capacità operativa (...)”.

²³ Linee Guida Confindustria: “...i requisiti necessari per assolvere il mandato ed essere, quindi, identificata nell'Organismo voluto dal d.lgs. n. 231/2001 possono essere riassunti in:

· **Autonomia ed indipendenza:** queste qualità si ottengono con l'inserimento dell'Organismo in esame come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo il “riporto” al massimo Vertice operativo aziendale ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.

· **Professionalità:** Questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività “ispettiva”, ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare,

I requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza richiedono che i componenti dell'Organismo di Vigilanza non debbano svolgere compiti operativi, né partecipare a decisioni ed attività che potrebbero mettere a repentaglio l'obiettività di giudizio.

Peraltro le Linee guida Confindustria dispongono che *“nel caso di composizione mista o con soggetti interni dell'Organismo, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, il grado di indipendenza dell'Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità”*²⁴.

Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di organismo di vigilanza, ossia le tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale.

Il requisito della continuità d'azione rende necessaria la presenza nell'organismo di vigilanza di una struttura interna dedicata in modo continuativo all'attività di vigilanza sul Modello.

Il d.lgs. n. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'organismo di vigilanza. In assenza di tali indicazioni, la Società ha optato per una soluzione che, tenuto conto proprie dimensioni e alla propria complessità organizzativa, fosse in grado di assicurare sia l'effettività

penalistico. Quanto all'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, è evidente il riferimento - a titolo esemplificativo - al campionamento statistico; alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi; alle misure per il loro contenimento (procedure autorizzative; meccanismi di contrapposizione di compiti; ecc.); al flow-charting di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza; alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari; ad elementi di psicologia; alle metodologie per l'individuazione di frodi; ecc. Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso (approccio ispettivo); oppure in via preventiva, per adottare - all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche - le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati medesimi (approccio di tipo consulenziale); o, ancora, correntemente per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati.

· **Continuità di azione:** *per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un modello così articolato e complesso quale è quello delineato, soprattutto nelle aziende di grandi e medie dimensioni si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente ed a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello priva, come detto, di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari”.*

²⁴ Le Linee guida di Confindustria precisano che la disciplina dettata dal d.lgs. n. 231/2001 *“non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di vigilanza (Odv). Ciò consente di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva. Nella composizione plurisoggettiva possono essere chiamati a far parte dell'Odv componenti interni ed esterni all'ente (...). Sebbene in via di principio la composizione sembri indifferente per il legislatore, tuttavia, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, deve assicurare il profilo di effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa dell'ente”.* Confindustria, Linee guida, giugno 2021.

dei controlli cui l'OdV è preposto, sia il rispetto dei requisiti di autonomia ed indipendenza in precedenza evidenziati²⁵.

In questo quadro, la Società affida i compiti e le funzioni dell'OdV in base alle competenze professionali, alle caratteristiche personali ed alle spiccate capacità di controllo, indipendenza di giudizio ed integrità morale²⁶.

L'OdV è dotato di un proprio regolamento interno avente ad oggetto i criteri di funzionamento e di votazione ai fini dell'assunzione delle decisioni di tale organo e stabilisce con periodicità il piano delle attività da svolgere.

4.2. Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV è istituito con delibera dell'Organo Amministrativo e resta in carica per il periodo stabilito in sede di nomina ed è rieleggibile.

All'atto del conferimento dell'incarico, ciascun soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'OdV deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza dei seguenti motivi di ineleggibilità:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;

²⁵ Nel dettaglio, le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001, possono così schematizzarsi:

- vigilanza sull'**effettività** del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
- disamina in merito all'**adeguatezza** del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi circa il **mantenimento** nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- cura del necessario **aggiornamento** in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati;
- presentazione di **proposte di adeguamento** del modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale.
- **follow-up**, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte. Confindustria, Linee guida, giugno 2021

²⁶ Il Consiglio di Amministrazione, al momento della nomina può dare "atto della sussistenza dei requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità dei suoi membri", Ordinanza 26 giugno 2007 Trib. Napoli, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, Sez. XXXIII.

- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell’Organismo di Vigilanza ovvero all’instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale e sull’onorabilità;
- condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- pendenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e alla legge 31 maggio 1965 n. 575, ovvero pronuncia del decreto di sequestro *ex art. 2 bis* della legge n. 575/1965 ovvero decreto di applicazione di una misura di prevenzione, sia essa personale o reale;
- mancanza dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dal D. M. del 30 marzo 2000 n. 162 per i membri del Collegio Sindacale di società quotate, adottato ai sensi dell’art. 148 comma 4 del TUF.

Nel caso in cui alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica.

L’OdV, al fine anche di garantire ed assicurare un elevato livello di professionalità, potrà svolgere le sue funzioni ed i compiti affidatigli con la collaborazione di consulenti esterni.

I sopra richiamati motivi di ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell’attività e nello svolgimento dei compiti propri dell’OdV.

In particolare, all’atto del conferimento dell’incarico, il consulente esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra elencati motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio: conflitti di interesse, relazioni di parentela con componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere, sindaci della Società e revisori incaricati dalla società di revisione, ecc.);
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello.

La revoca dei poteri propri dell'OdV avviene soltanto per giusta causa (anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società) mediante un'apposita delibera dell'Organo di Amministrazione.

Nello specifico, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'OdV, si intende - a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quali: l'omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta cui l'Organismo è tenuto; l'omessa redazione del programma di vigilanza;
- l'omessa o insufficiente vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- nel caso di membro interno, l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'OdV.
- nel caso di membro esterno, gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- il venir meno di anche uno solo dei requisiti di eleggibilità.

Qualsiasi decisione riguardante l'Organismo di Vigilanza relativa a revoca, sostituzione o sospensione sono di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo.

4.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione della Società. L'attività di verifica e di controllo svolta dall'Organismo è, infatti, strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del Modello e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali della Società.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001.

L'Organismo dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo, che si estendono a tutti i settori e funzioni della Società, poteri che devono essere esercitati al fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel Modello e dalle norme di attuazione del medesimo.

In particolare, la Società, oltre ai poteri di controllo indicati nelle Procedure Organizzative allegate al presente Modello che ne costituiscono parte integrante (nelle quali vengono indicati le specifiche attività e tipologia di controllo dell'OdV in relazione ai singoli processi di rischio) la Società ha affidato all'OdV – in via generale -i seguenti compiti e poteri:

1. disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle scadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali;
2. vigilare sul funzionamento del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 sia con riferimento alla capacità di far emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti;
3. svolgere periodica attività ispettiva e di controllo, di carattere continuativo - con frequenza temporale e modalità predeterminata dal Programma delle attività di vigilanza - e controlli a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l'efficienza ed efficacia del Modello;
4. accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e

- dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. n. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente. Nel caso in cui venga opposto un motivato diniego all'accesso agli atti, l'Organismo redige, qualora non concordi con la motivazione opposta, un rapporto da trasmettere all'Organo di Amministrazione;
- 5.** richiedere informazioni rilevanti o l'esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle attività di rischio, agli amministratori, agli organi di controllo, alle società di revisione, ai collaboratori, ai consulenti ed in generale a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello. L'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'Organismo deve essere inserito nei singoli contratti;
 - 6.** curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche normative;
 - 7.** verificare il rispetto delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e procedere secondo quanto disposto nel Modello;
 - 8.** assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione delle aree sensibili, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
 - 9.** curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso l'Organo Amministrativo in conformità di quanto previsto nell'apposita Procedura Organizzativa;
 - 10.** promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. n. 231/2001 e del Modello;
 - 11.** assicurare la conoscenza delle condotte che devono essere segnalate e delle modalità di effettuazione delle segnalazioni in ottemperanza della apposita Procedura Organizzativa;

12. fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello e nelle Procedure Organizzative;
13. formulare e sottoporre all'approvazione dell'Organo Amministrativo la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati, con assoluta indipendenza. L'OdV può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'OdV deve informare l'Organo Amministrativo nella riunione immediatamente successiva;
14. segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
15. verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231/2001;
16. verifica sui principali atti della Società e sulla corretta attuazione delle procedure come previsto nella relativa Procedure Organizzativa, parte integrante del Modello.

Nello svolgimento della propria attività l'Organismo può avvalersi delle funzioni presenti in Società in virtù delle relative competenze, anche attraverso la costituzione di una Segreteria Tecnica.

4.4. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi.

L'OdV deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna delineato nella specifica Procedura Organizzativa, in merito ad atti, a comportamenti ed ad eventi rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

L'OdV ha il compito di monitorare le operazioni potenzialmente sensibili e di predisporre un efficace sistema di comunicazione interno.

In aggiunta agli obblighi di comunicazione indicati nelle relative Procedure Organizzative – parti integranti del Modello, devono essere trasmesse all'OdV le informative concernenti:

- la pendenza di un procedimento penale a carico dei dipendenti e le segnalazioni o le richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali e/o unità operative nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere notizie relative all'effettiva attuazione del Modello, nonché fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, in relazione a fattispecie previste dal D. Lgs. 231/2001, ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, inerenti allo svolgimento di indagini che vedano coinvolta Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società da parte dei dipendenti, ai sensi del relativo CCNL in caso di avvio di un procedimento giudiziario di carattere penale nei confronti degli stessi;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati alla Società a seguito dell'aggiudicazione di appalti pubblici;
- i cambiamenti organizzativi;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- mutamenti nelle Aree a Rischio Reato o potenzialmente a rischio;
- la dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali, ove rilasciati;
- la copia dei verbali dell'Organo Amministrativo.

4.5. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Tali comunicazioni sono indicate nell'apposita

Procedura Organizzativa, parte integrante del presente Modello. In via generale, sono previste distinte linee di reporting dall'Organismo di Vigilanza:

- flussi immediati al verificarsi di particolari eventi;
- flussi periodici o di reporting, previsti dal Modello e dalla specifica procedura

Gli incontri con gli organi societari cui l'OdV riferisce devono essere documentati ed opportunamente archiviati.

L'OdV predispone nei confronti nell'Organo Amministrativo:

- a. **il piano di attività** che intende svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati;
- b. **una relazione informativa con cadenza annuale** relativa alle attività svolte, come previsto da specifica procedura;
- c. **una relazione informativa con cadenza continuativa**, dei rapporti scritti concernenti aspetti puntuali e specifici della propria attività, ritenuti di particolare rilievo nel contesto dell'attività di prevenzione e controllo, come previsto da specifica procedura;
- d. **una comunicazione immediata** relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società, ecc.) o che rivestono carattere d'urgenza, come previsto da specifica procedura;
- e. **una comunicazione immediata** sugli accertamenti effettuati in caso di segnalazione rivenute in merito a violazioni del Modello ovvero a segnalazioni di illeciti come indicato nella specifica procedura.

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire alla Società le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;

- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

4.7 Segnalazioni: *Whistleblowing*

La legge n. 179/2017 è intervenuta sul d.lgs 231/2001, prevedendo che i modelli organizzativi debbano contenere una procedura operativa in tema di *whistleblowing* nella quale venga indicato: l'organo deputato a ricevere le segnalazioni; le modalità della procedura di segnalazione; le caratteristiche minime del contenuto della segnalazione; i destinatari e le forme di tutela e di responsabilità previste per il whistleblower.

Nello specifico, il modello organizzativo deve contenere:

- uno o più canali tali da garantire la riservatezza dei dati del denunciante che consentano di presentare segnalazioni circostanziate (i) di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 che siano fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o (ii) di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;

Inoltre, la citata novella legislativa, prevede specifiche tutele per il soggetto/dipendente che lo difende da eventuali atti ritorsivi da parte della Società. Nello specifico è previsto che:

- l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo;
- il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo e sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante;

- in caso di controversie, è onere del datore di lavoro dimostrare che eventuali misure adottate nei confronti del lavoratore (licenziamenti, trasferimenti, sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, etc).

La Società, in conformità del Decreto 231/2001, ha adottato una specifica procedura di segnalazione illeciti - allegata al Modello e parte integrante dello stesso - nella quale sono state indicate:

1. le modalità di applicazione della segnalazione *whistleblowing*;
2. le modalità di segnalazione;
3. il contenuto della segnalazione;
4. forme di tutela previste per il segnalante;
5. attività di verifica in merito alla fondatezza della segnalazione.

La Società, dunque, ha assicurato – da un lato - un adeguato canale di comunicazione appositamente dedicato all’OdV al fine di agevolare il processo di comunicazione e/o informazione da parte dei dipendenti in possesso di notizie rilevanti relative alla commissione dei reati o a comportamenti contrari ai principi del presente Modello; dall’altro sono state individuate precise tutela volta a evitare, nei confronti del segnalante, ogni forma di ritorsione, di discriminazione o di penalizzazione, assicurando la sua riservatezza (fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede). Nel caso in cui la segnalazione sia palesemente infondata e/o fatta con dolo o colpa grave e/o con lo scopo di nuocere alla persona segnalata, la Società e la persona segnalata sono legittimate, rispettivamente, ad agire per la tutela della correttezza dei comportamenti in azienda e della propria reputazione.

In caso di segnalazioni anonime, esse devono sempre avere un contenuto rilevante ai sensi del Decreto 231 ovvero del Codice etico e di comportato. L’anonimato non può in alcun modo rappresentare lo strumento per dar sfogo a dissapori o contrasti tra dipendenti. La tutela dell’identità del segnalante viene meno, nel caso di segnalazioni che dovessero risultare manifestamente infondate e deliberatamente preordinate con l’obiettivo di danneggiare il segnalato o l’azienda. In questo caso, tale comportamento costituisce grave violazione disciplinare e sarà sanzionato secondo le procedure di seguito nel presente Modello.

È espressamente vietato:

- a. il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- b. l'inoltro di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- c. l'inoltro di segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale.

L'Organismo di Vigilanza dovrà valutare con tempestività le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari. L'eventuale decisione di non dar corso allo svolgimento di indagini interne dovrà essere motivata, documentata e conservata gli atti dell'Organismo stesso. Le segnalazioni ricevute verranno conservate agli atti protocollate come allegati ai verbali dell'OdV, come previsto della specifica Procedura Organizzativa.

Compito dell'Organismo di Vigilanza è garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando anche la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede; il venir meno a tale obbligo rappresenta una grave violazione del Modello.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

L'adozione di provvedimenti disciplinari in ipotesi di violazioni alle disposizioni contenute nel Modello prescinde dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato dall'autorità giudiziaria ^[33].

L'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello adottato dalla Società deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei "Destinatari" di seguito definiti.

La violazione delle norme degli stessi lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari, legali o penali. Nei casi giudicati più gravi, la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, se posta in essere da un dipendente, ovvero all'interruzione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo.

Per tale motivo è richiesto che ciascun Destinatario conosca le norme contenute nel Modello della Società, oltre le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della propria funzione.

Il presente sistema sanzionatorio, adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e) d.lgs. n. 231/2001 deve ritenersi complementare e non alternativo al sistema disciplinare stabilito dallo stesso C.C.N.L. vigente ed applicabile alle diverse categorie di dipendenti in forza alla Società, nonché al Regolamento 02 Procedure disciplinari adottato dalla Società nell'ambito del sistema di gestione integrato.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari a fronte di violazioni del Modello prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

Il sistema sanzionatorio e le sue applicazioni vengono costantemente monitorati dall'Organismo di Vigilanza.

Nessun procedimento disciplinare potrà essere archiviato, né alcuna sanzione disciplinare potrà essere irrogata, per violazione del Modello, senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza.

Infatti, *“La valutazione disciplinare dei comportamenti effettuata dai datori di lavoro, salvo, naturalmente, il successivo eventuale controllo del giudice del lavoro, non deve, infatti, necessariamente coincidere con la valutazione del giudice in sede penale, data l'autonomia della violazione del Codice Etico e delle procedure interne rispetto alla violazione di legge che comporta la commissione di un reato. Il datore di lavoro non è tenuto quindi, prima di agire, ad attendere il termine del procedimento penale eventualmente in corso. I principi di tempestività ed immediatezza della sanzione rendono infatti non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti al giudice penale”*. Confindustria, Linee Guida.

5.2. Sanzioni e misure disciplinari:

Di seguito si riportano le diverse tipologie di sanzioni e misure disciplinari applicabili ai diversi soggetti che operano nella Società o per conto di essa.

5.2.1. Sanzioni nei confronti dei Dipendenti

Il Codice etico di comportamento e il Modello costituiscono un complesso di norme alle quali il personale dipendente di una società deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2104 e 2106 c.c. e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. Pertanto tutti i comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle previsioni del Codice etico di comportamento, del Modello e delle sue procedure di attuazione, costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, conseguentemente, infrazioni, comportanti la possibilità dell'instaurazione di un procedimento disciplinare e la conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro sono, nel caso di specie, applicabili – nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) – i provvedimenti previsti agli artt. 50, 51 e 52 del CCNL per i dipendenti delle industrie chimiche.

Le infrazioni disciplinari possono essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i seguenti provvedimenti:

- 1) richiamo verbale;
- 2) ammonizione scritta;
- 3) multa;
- 4) sospensione;
- 5) licenziamento.

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo o del rimprovero verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l’indicazione specifica dei fatti costitutivi dell’infrazione.

Il provvedimento non potrà essere emanato se non trascorsi otto giorni da tale contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà emanato entro gli otto giorni successivi tali giustificazioni si riterranno accolte.

Nel caso in cui l’infrazione contestata sia di gravità tale da comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla presentazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento, che dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

5.2.2. Sanzioni nei confronti dei Dirigenti

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria. Il comportamento del Dirigente oltre a riflettersi all’interno della Società, costituendo modello ed esempio per tutti coloro che vi operano, si ripercuote anche sull’immagine esterna della medesima. Pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti della Società delle prescrizioni del Codice etico di comportamento, del Modello e delle relative procedure di attuazione costituisce elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale.

Nei confronti dei Dirigenti che abbiano commesso una violazione del Codice etico di comportamento, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, la funzione titolare del potere disciplinare avvia i procedimenti di competenza per effettuare le relative contestazioni e applicare le misure sanzionatorie più idonee, in conformità con quanto previsto dal CCNL Dirigenti e, ove necessario, con l'osservanza delle procedure di cui all'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300.

Le sanzioni devono essere applicate nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e della colpa o dell'eventuale dolo.

Tra l'altro, con la contestazione può essere disposta cautelativamente la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato, fino alla eventuale risoluzione del rapporto in presenza di violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la Società.

5.2.3. Sanzioni nei confronti degli Amministratori

Nel caso di violazioni delle disposizioni contenute nel Modello da parte di uno o più Amministratori, sarà data informazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale affinché siano presi gli opportuni provvedimenti in conformità alla normativa ovvero alle prescrizioni adottate dalla Società. Si ricorda che a norma dell'art. 2392 c.c. gli amministratori sono responsabili verso la società per non aver adempiuto ai doveri imposti dalla legge con la dovuta diligenza. Pertanto in relazione al danno cagionato da specifici eventi pregiudizievoli strettamente riconducibili al mancato esercizio della dovuta diligenza, potrà correlarsi l'esercizio di un'azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c. e seguenti a giudizio dell'Assemblea.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

5.2.4. Sanzioni nei confronti dei Sindaci

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci, al fine di adottare le misure ritenute più idonee.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

5.2.5. Sanzioni nei confronti di collaboratori e soggetti esterni operanti su mandato della Società

Per quanto concerne i collaboratori o i soggetti esterni che operano su mandato della Società, preliminarmente vengono determinate le misure sanzionatorie e le modalità di applicazione per le violazioni del Codice etico di comportamento, del Modello e delle relative procedure attuative.

Tali misure potranno prevedere, per le violazioni di maggiore gravità, e comunque quando le stesse siano tali da ledere la fiducia della Società nei confronti del soggetto responsabile delle violazioni, la risoluzione del rapporto. Qualora si verifichi una violazione da parte di questi soggetti, il responsabile del contratto informa, con relazione scritta, il legale rappresentante.

5.2.6. Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In ipotesi di negligenza e/o imperizia dell'Organismo di Vigilanza nel vigilare sulla corretta applicazione del Modello e sul loro rispetto e nel non aver saputo individuare casi di violazione allo stesso procedendo alla loro eliminazione, il Consiglio di Amministrazione assumerà, di concerto con il Collegio Sindacale gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico e salva la richiesta risarcitoria.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

In caso di presunti comportamenti illeciti da parte di membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, una volta ricevuta la segnalazione, indaga circa l'effettivo illecito occorso e quindi determina la relativa sanzione da applicare.

6. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1. Premessa

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Società è quello di comunicare i contenuti e i principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali. Sono, infatti destinatari del Modello sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nella Società, sia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 231/2001), ma, anche, più in generale, tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società. Fra i destinatari del Modello sono, quindi, annoverati i componenti degli organi sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti esterni, i fornitori, ecc.

La Società, infatti, intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle “aree sensibili”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Tali soggetti destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dalla Società.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di “promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello” e di “promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. n. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali”.

6.2. Dipendenti

Ogni dipendente è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello e del Codice etico di comportamento; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società promuove la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello e delle procedure di implementazione all'interno dell'organizzazione agli stessi applicabili, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo ricoperto.

Ai dipendenti e ai nuovi assunti viene consegnato un estratto del Modello e il Codice etico di comportamento o viene garantita la possibilità di consultarli direttamente sull'*Intranet* aziendale in un'area dedicata ed è fatta loro sottoscrivere la dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei principi del Modello e del Codice etico di comportamento ivi descritti.

In ogni caso, per i dipendenti che non hanno accesso alla rete *Intranet*, tale documentazione dovrà essere messa a loro disposizione con mezzi alternativi quali ad esempio l'allegazione al cedolino paga o con l'affissione nelle bacheche aziendali.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello e del Codice etico di comportamento sono garantite dai responsabili delle singole funzioni che, secondo quanto indicato e pianificato dall'Organismo di Vigilanza, identificano la migliore modalità di fruizione di tali servizi.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza mediante l'utilizzo di sistemi informatici (es.: video conferenza, e-learning, staff meeting, etc.).

A conclusione dell'evento formativo, i partecipanti dovranno compilare un questionario, attestando, così, l'avvenuta ricezione e frequentazione del corso.

La compilazione e l'invio del questionario varrà quale dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei contenuti del Modello.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i destinatari del presente paragrafo circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

6.3. Componenti degli organi sociali e soggetti con funzioni di rappresentanza della Società

Ai componenti degli organi sociali e ai soggetti con funzioni di rappresentanza della Società è resa disponibile copia cartacea del Modello al momento dell'accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei principi del Modello stesso e del Codice etico di comportamento.

Idonei strumenti di comunicazione e formazione saranno adottati per aggiornarli circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

6.4. Organismo di Vigilanza

Una formazione o informazione specifica (ad esempio in ordine a eventuali cambiamenti organizzativi e/o di business della Società) è destinata ai membri dell'Organismo di Vigilanza e/o ai soggetti di cui esso si avvale nello svolgimento delle proprie funzioni.

6.5. Altri destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati (ad esempio: fornitori, consulenti e altri collaboratori autonomi) con particolare riferimento a quelli che operano nell'ambito di attività ritenute sensibili ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

A tal fine, la Società fornirà ai soggetti terzi un estratto dei Principi di riferimento del Modello e del Codice etico di comportamento e valuterà l'opportunità di organizzare sessioni formative ad hoc nel caso lo reputi necessario.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza mediante l'utilizzo di sistemi informatici (es.: video conferenza, e-learning).

7. ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI VIGILANZA, DI AGGIORNAMENTO E DI ADEGUAMENTO DEL MODELLO

7.1. Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza deve stilare con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività, prevedendo un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

7.2. Aggiornamento ed adeguamento

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, che provvederà, senza indugio, a rendere le stesse

modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, la Società apporta con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo. Si precisa che con l'espressione "aspetti di carattere descrittivo" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (es. nuove procedure aziendali).

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale l'Organismo di Vigilanza presenta al Consiglio di Amministrazione un'apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- commissione dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

8. PARTE SPECIALE

La Parte Speciale è lo strumento di completamento del Modello Organizzativo funzionale a definire procedure, indicazioni e regole per rendere dinamico il processo di controllo preventivo sulle tipologie di reato risultate potenzialmente a rischio in sede di Mappatura dei Rischi.

Al fine di un costante miglioramento del Modello, tutto il processo cd. di “revisione continua” permette, nel tempo, di ridurre l’entità del rischio in sede di mappature delle criticità e, conseguentemente, di ottimizzare gli strumenti in uso per la prevenzione del rischio.

In base alle risultanze della Mappatura dei Rischi alcune categorie di reati presupposto sono state valutate non applicabili o non compatibili con l’attività della Società o, comunque, non rilevanti in termini di rischio specifico e, pertanto, non sono state oggetto di particolari azioni preventive in questa sede.

La struttura della Parte Speciale segue la logica dinamica e settoriale voluta per il modello nel suo insieme, in quanto rende possibili tutti gli adeguamenti legati alle eventuali modifiche, sia in ordine alle tipologie di reato soggetti alla disciplina specifica, sia in relazione ai contenuti delle singole fattispecie.

L’obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari regole di comportamento conformi a quanto qui indicato al fine di prevenire i reati potenzialmente pericolosi.

8.1 Regole generali

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle disposizioni del Codice Etico, nonché alle regole contenute nel presente Modello ed alle procedure sono parte integrante al Modello stesso. In linea generale, il sistema di organizzazione della Società è incentrato sul rispetto formale delle procedure, su separazione e coordinamento dei ruoli, in particolare per quanto attiene all’attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative. La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi e gestionali improntati ai principi generali di conoscibilità degli stessi all’interno della Società, di chiara e formale delimitazione dei ruoli e dei compiti.

9. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI – art. 24 bis D.lgs. 231/2001

Con l'art. 7 della Legge n. 48/08 è stata data ratifica ed esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (Budapest, 23 novembre 2001). Per crimine informatico, generalmente, si intende ogni comportamento previsto e punito dal codice penale o da leggi speciali, in cui qualsiasi strumento informatico o telematico rappresenti un elemento determinante ai fini della qualificazione del fatto di reato. Viene utilizzato il termine "reato informatico" per indicare qualsiasi condotta realizzata per mezzo delle nuove tecnologie o comunque rivolta contro i beni informatici, sanzionata dall'ordinamento penale. Può essere considerato reato informatico tanto la frode commessa attraverso il computer che il danneggiamento del sistema informatico. Una definizione "dottrinarica" di crimine informatico è quello di crimine nel quale un sistema di elaborazione o una sua parte ricopre uno dei seguenti ruoli: - oggetto (ciò include la distruzione o la manipolazione dell'elaboratore, dei dati e dei programmi in esso contenuti e delle relative apparecchiature di supporto) - soggetto (quando l'elaboratore è il luogo, il motivo o la fonte del crimine) - strumento (quando ciò che avviene in relazione all'elaborazione non è di per sé illegale, ma serve a commettere crimini di altro tipo, es. sabotaggio).

La presente parte speciale si riferisce ai reati informatici elencati all'art. 24-bis del D.Lgs. n.231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Publisys.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti coinvolti nelle aree sensibili mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, ciò al fine di prevenire la commissione dei reati oggetto della sezione.

Il recepimento della convenzione di Budapest ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati informatici:

- a) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- b) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);

- c) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- d) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- e) installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- f) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- g) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- h) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 quater c.p.);
- i) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- j) Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- k) Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Sanzione Ente – art. 24 bis D.lgs. 231/2001		
Reato presupposto	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
615-ter c.p., 617-quater c.p., 617-quinquies c.p. 635-bis c.p., 635-ter c.p. 635-quater c.p. 635-quinquies c.p.	sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.	Sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co.2 D.lgs. lettere: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
615-quater c.p. 615-quinquies c.p.	sanzione pecuniaria sino a trecento quote.	Sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co.2 D.lgs. lettere:

		<p>b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>e) divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>
<p>491-bis c.p. 640-quinquies c.p.</p>	<p>sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.</p>	<p>Sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co..2 D.lgs. lettere:</p> <p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>d)l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

9.1. Fattispecie dei reati presupposto

a. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

- A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della società (o un soggetto apicale) acceda al sistema informativo altrui utilizzando password indebitamente carpite ovvero in caso di accesso abusivo a sistemi di enti pubblici per l'acquisizione di informazioni riservate a vantaggio della Società.

b. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Società (ovvero un Soggetto apicale) effettui un attacco al fine di individuare le credenziali di accesso ad un sistema esterno ovvero nel caso in cui, una volta procuratosi legittimamente le chiavi accesso, le riproduca, le diffonda o cede a terzi a vantaggio della Società.

c. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

- A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi qualora un dipendente della Società (ovvero un Soggetto apicale) effettui un attacco di *cracking/spoofing* per alterare i dati relativi di una P.A. cliente a vantaggio della Società.

d. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

- A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi qualora un dipendente della Società (ovvero un soggetto apicale), effettui un attacco cd. *sniffing* per intercettare informazioni di un concorrente per finalità di spionaggio industriale.

e. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

- A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi qualora un dipendente della Società (ovvero un soggetto apicale), installi dispositivi finalizzati ad intercettare le comunicazioni telefoniche a vantaggio della Società.

f. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

- A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi qualora un dipendente della Società (ovvero un soggetto apicale), cancelli dati dalla memoria del computer senza essere stato autorizzato dal titolare del terminale.

g. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi qualora un dipendente della Società (ovvero un soggetto apicale), acceda ad un sistema informato di una P.A. per deteriorare/modificare informazioni/dati a vantaggio della Società.

h. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata

- A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi qualora un dipendente della Società (ovvero un soggetto apicale), alteri i dati di una P.A. mediante l'invio di un virus.

i. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

j. Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

- A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi qualora un dipendente della Società (ovvero un soggetto apicale), elude i vincoli imposti dal sistema per la verifica dei requisiti necessari al rilascio dei certificati da parte delle PP.AA.

k. Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici; i reati di falso richiamati sono i seguenti:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.):
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.):
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.):
- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.):
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.):
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.):

- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.):
 - Uso di atto falso (art. 489 c.p.):
 - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.):
 - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.):
 - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art.493 c.p.).
- A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi qualora un dipendente della Società (ovvero un soggetto apicale), falsifichino documenti informatici contenenti gli importi dovuti dalla Società alla P.A. e/o viceversa.

9.2. Descrizione dei processi sensibili

A seguito del *risk assesment* effettuato, relativamente all'attività svolta dalla Società, i processi che si espongono ad un potenziale rischio di commissione dei reati informatici sono i seguenti:

1. **Gestione degli accessi:** riguarda le attività inerenti agli accessi interni ed esterni al Sistema informatico della Società.
2. **Gestione dei profili di autorizzazione ai sistemi informatici:** attiene alle politiche adottate dalla Società relative all'accesso ai dati da parte dei dipendenti ed ai comportamenti che essi devono assumere.
3. **Gestione delle attività on-line:** riguarda le attività effettuate durante la navigazione in rete e/o durante l'utilizzo eventuale di social network.
4. **Gestione della sicurezza informatica:** riguarda la politica adottata dalla Società nell'ambito della sicurezza dei dati, della rete perimetrale e dei sistemi operativi.
5. **Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione e distruzione delle informazioni sensibili:** riguarda la tracciabilità dei documenti informatici in ogni sua fase (creazione, conservazione ed archiviazione).
6. **Gestione manutenzione apparecchiature:** riguarda le attività di manutenzione sugli applicativi con particolare riferimento ai test di conformità.
7. **Gestione degli strumenti informatici dati in dotazione agli utenti:** riguarda la politica aziendale adottata in merito all'utilizzo di tutte le apparecchiature informatiche da parte del personale.

8. **Gestione della progettazione ed installazione di software:** riguarda la gestione del software ARCA progettato ed utilizzato dalla Società
9. **Gestione degli strumenti informatici della Società:** attiene alle attività di inventario dei prodotti software, banche dati ed hardware in uso alla Società con particolare riferimento alla presenza ed alla validità delle relative licenze d'uso, nonché al monitoraggio/verifica del sistema informatico e gestione degli incidenti di sicurezza informatica.

9.3. Misure adottate

La Società ha previsto specifiche procedure e regolamenti interni finalizzati a mitigare i reati in esame. Nello specifico, oltre al Codice Etico la Società adotta un sistema normativo interno prevedendo sia procedure inerenti al Sistema di Gestione Integrato, sia procedure da intendersi come parte integrante del presente Modello. la Società, infatti, ha – altresì - adottato un sistema di gestione per la qualità e per la sicurezza delle informazioni in accordo alle norme UNI ENI ISO 9001 e UNI CEI ISO/IEC 27001.

L'intero *asset* normativo interno della Società è composto da regolamenti, codice etico e procedure integrate come di seguito riportato:

Sistema Gestione Integrato	Procedure 231
PO.01 Gestione Documentazione	P231 – 01A Gestione Gare
PO.02 Audit interni	P231 – 01B Gestione Commesse
PO.03 Gestione non conformità	P231 – 01C Gestione Rapporti PA.
PO.04 Gestione azioni di miglioramento	P231 – 02 Gestione Sponsorizzazioni
PO.05 Gestione risorse	P231 – 03 Selezione del personale
PO.06 Approvvigionamenti	P231 – 04 gestione segnalazione illeciti
PO.07 Acquisizione commesse	P231 – 05 Gestione adempimenti fiscali
PO.08 Realizzazione Commessa	P231 – 06 Gestione Reati Societari
PO.09 Gestione erogazione formazione e consulenza	P231 – 07 Gestione sistemi informatici
PO.10 Gestione incidenti sulla sicurezza informazioni	P231 – 08 Gestione flussi monetari
PO.11 Pianificazioni continuità operativa	P231 – 09 Procedura dei controlli
	P231 – 10 Gestione dei flussi di comunicazione

<p>PO.12 Gestione del rischio PO.13 Riscossione entrate PO.14 Assistenza telefonica PO.15 Assistenza tecnica HW-SW Regolamento 01 Modalità di utilizzo risorse informatiche, telematiche e di comunicazione Regolamento 02 Procedure disciplinari</p>	<p>Codice Etico</p>
--	---------------------

Si evidenziano sopra le procedure maggiormente finalizzate alla prevenzione del rischio di reato di cui alla presente parte speciale.

L'intero *asset* normativo interno consente di gestire i profili di rischio dei reati informatici con particolare attenzione ai processi sensibili individuati. Tutte le procedure adottate dalla Società sono uno strumento utile per mitigare il rischio dei reati in questione; in particolare, quelle segnate nella su indicata tabella assumono una funzione specifica per minimizzare la realizzazione dei reati informatici.

➤ *Processo 1: Gestione degli accessi*

Relativamente al processo in esame i protocolli previsti dalla Società tendono a disciplinare le condizioni per le modalità di utilizzo degli strumenti informatici, l'uso della posta elettronica e la navigazione in internet, nonché l'accesso e la lavorazione di cartelle sui sistemi informatici.

L'accesso ai sistemi informatici da parte del dipendente lavoratore è regolamentato ed è previsto che egli riceve una password dedicata che si esaurisce una volta chiusa l'operazione da lavorare. Sono, inoltre, predisposte regole chiare che mirano a garantire il corretto utilizzo dei sistemi informatici e – a titolo esemplificativo - vietano di:

- accedere senza autorizzazione ai sistemi informativi utilizzati da soggetti privati e dalle PP.AA.;
- distruggere, alterare e/o danneggiare dati/programmi/informazioni della Società e/o delle PP.AA al fine di ottenere un vantaggio per la Società;
- intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico;
- rilevare il contenuto delle comunicazioni lecitamente e/o fraudolentemente intercettate relative ad un sistema informatico.

➤ *Processo 2: Gestione dei profili di autorizzazione ai sistemi informatici ed alle applicazioni*

La Società adotta un regolamento riguardo l'utilizzo delle risorse informatiche aziendali nonché specifiche procedure in materia di sicurezza informatica; sono definiti le modalità di assegnazione, di utilizzo e restituzione del Personal Computer, dei Notebook, dei supporti di memorizzazione

removibili, degli strumenti telematici e sono state indicate specifiche regole che disciplinano l'attività di accesso ed utilizzo della rete.

➤ *Processo 3: Gestione delle attività on-line*

Riguardo tale specifico processo, la Società ha previsto specifici doveri - in merito alla navigazione on-line - a cui ciascuno si deve attenere. Tali regole, a titolo esemplificativo, mirano a garantire la protezione da *software* eventualmente pericolosi, a controllare le attività informatiche effettuate dagli utenti verso l'esterno della rete aziendale, a garantire la protezione delle informazioni registrate contro *malware* ed accessi non autorizzati. Inoltre, la Società consente l'accesso ai servizi di rete solamente a personale previamente autorizzati per attività lavorative.

➤ *Processo 4: Gestione della sicurezza informatica*

La Società adotta specifiche procedure che definiscono la metodologia utilizzata per analizzare, valutare ed eventualmente aggiornare gli obiettivi della sicurezza informatica. Sono, altresì, definiti i ruoli e le figure preposte al trattamento dei dati e sono state approvate procedure formali finalizzate a garantire la protezione dei *software*, il *backup* delle informazioni, la tracciabilità delle operazioni eseguite, la gestione di eventuali incidenti della sicurezza informatica. Sotto tal ultimo profilo, la Società gestisce l'eventuale "incidente relativo a Sistemi, Reti e Comunicazioni" (ex. accesso non autorizzato/modifiche a computers, reti, servizi, informazioni, processi, software, hacking, virus, worm, Trojan, spyware e adware, furto di informazioni, software, errori di configurazione etc); "incidente relativo a Personale, Collaboratori, Parti Esterne" (ex. errori operatore, abusi e coercizioni, attività fraudolente, u errato o inaccettabile di risorse, furto di attrezzature, di informazioni e/o identità etc) "incidente relativi a failures di sistemi, crash e malfunzionamenti" (ex: hardware failures, software failures, communications failures etc.); "incidente relativi a compliance relativa alle prescrizioni legali" (ex. non-compliance rispetto al Codice sulla Privacy (D.Lgs. 196/03 e Regolamento Europeo 2016/679, non-compliance rispetto alla legislazione riguardante accessi non autorizzati, hacking, violazioni e reati informatici, violazioni delle norme sul diritto d'autore, sul software licensing e pirateria informatica, frode, violazione accordi contrattuali etc.). Inoltre, sono previste specifiche regole di comportamento finalizzate alla sicurezza informativa.

➤ *Processo 5: Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione e distruzione delle informazioni sensibili*

La Società adotta specifiche politiche improntate sul controllo e sulla gestione dei dati sensibili con la previsione di regole comportamentali e di espliciti divieti finalizza a:

- promuovere l'utilizzo di sistemi crittografici ed utilizzo di password nella creazione, emissione, archiviazione e divulgazioni di documenti informatici;
- segnalazione/intervento in caso di *files* o documenti informatici di provenienza incerta;
- divieto di formare documenti falsi e/o di danneggiare volutamente documenti informatici

➤ *Processo 6: Gestione manutenzione apparecchiature*

In merito a tale specifica attività di rischio sono previste procedure che garantiscono la funzionalità delle infrastrutture informatiche ovvero l'intervento manutentivo in caso di necessità. Sono altresì attuati tutti gli accorgimenti finalizzati a salvaguardare le informazioni informatiche nonché procedure volte a risolvere eventuali anomalie riscontrate sulle apparecchiature e sui sistemi informatici adottati

➤ *Processo 7: Gestione degli strumenti informatici dati in dotazione agli utenti*

Tutte le apparecchiature ed i sistemi informatici appartenenti alla Società sono catalogati e muniti di apposite licenze in corso di validità. Sono previsti espliciti divieti che non consentono l'utilizzo di *software* e programmi non autorizzati.

➤ *Processo 8: Gestione della progettazione ed installazione di software*

La Società ha definito una politica di gestione e di controllo dei *softwares* e dei programmi utilizzati ed in particolare del programma ARCA, definendo ruoli, tempistiche e modalità di accesso con rispettive chiavi di accesso in base al ruolo-attività del soggetto autorizzato. Inoltre sono definite, in modo chiaro ed analitico, le regole di comportamento che ciascun operatore deve adottare durante l'utilizzo dei citati programmi (con particolare riferimento al programma ARCA), prevedendo specifici divieti sfruttare eventuali criticità/anomalie/vulnerabilità del/dei sistema/sistemi ovvero di divulgare impropriamente/distruggere/alterare/danneggiare informazioni/dati/contenuti/programmi informatici.

➤ *Processo 9: Gestione degli strumenti informatici della Società*

Sono previste specifiche procedure e regolamenti volti a garantire la disponibilità degli elaborati informatici, la loro conservazione (*backup*) nonché la tutela dei dati sensibili. L'intero sistema informatico della Società è soggetto ad un continuo monitoraggio con la previsione di specifici *report/segnalazioni* in caso di anomalie.

10. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (Art. 24 -ter D.Lgs. n. 231/2001)

La responsabilità amministrativa dell'Ente è estesa ai seguenti reati di criminalità organizzata:

- a) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- b) Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)
- c) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- d) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Sanzione Ente – art. 24 ter D.lgs. 231/2001		
Reato presupposto	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
416 co. VI c.p. 416- bis c.p. 416-ter c.p. 630 c.p., 416 per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del T.U. DPR 309 del 1990	sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote	Sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co.2 D.lgs. per una durata non inferiore ad un anno: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
416 c.p. (ad esclusione del co. VI) 407 co. 2 let. a) n. c.p.p.	sanzione pecuniaria da trecento quote ad ottocento quote.	interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente (o una sua unità organizzativa) viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2

10.1. Fattispecie dei reati presupposto

a. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione per delinquere è un reato associativo e richiede come presupposto la presenza di un piano criminale caratterizzato dall'accordo tra più persone destinato a permanere nel tempo per la realizzazione di una serie indefinita di reati.

La pena è notevolmente aumentata nei casi di cui al comma VI, ovvero nei casi in cui l'associazione sia diretta a commettere i seguenti reati:

- art. 600: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- art. 601: tratta di persone
- art. 602: acquisto e alienazione di schiavi
- art. 12 co. 3 bis D.lsg. 286/1998 promozione, organizzazione trasporto illecito stranieri

La Sanzione amministrativa dell'Ente si applica, altresì, allorché l'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990) ovvero quando è finalizzata alla illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a, numero 5, c.p.p.).

b. Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

La fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. si contraddistingue dal reato di associazione per delinquere in quanto l'attività criminale a cui sono dediti i consociati è caratterizzata dall'utilizzo della forza intimidatrice, mentre le vittime si trovano in una condizione di assoggettamento e/o di omertà nei confronti dell'organizzazione proprio in ragione dell'intimidazione da questa esercitata.

La sanzione amministrativa per l'Ente si applica, altresì, per tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Inoltre, altro tratto distintivo della fattispecie in esame è il d. metodo mafioso che qualifica le associazioni che, pur non appartenenti a quelle notoriamente conosciute (camorra, ndrangheta etc) sono alle stesse accumulate in quanto si avvalgano del medesimo *modus operandi* per perseguire i propri scopi illeciti.

Infine, come per il delitto di cui all'art. 416 c.p., è configurabile il concorso esterno nella fattispecie associativa di stampo mafioso.

c. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa e' punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Tale fattispecie di reati si configura in caso di accordo tra il politico e colui che promette di procurare i voti mediante modalità mafiose. Ai fini della consumazione del reato è necessario accertare che il politico (o suo intermediario) accetti la promessa di un suo interlocutore di procurargli, in cambio di denaro o di altra utilità, un certo numero di voti grazie al possibile ricorso, con modi espliciti o anche solo impliciti, alla forza di intimidazione di cui egli gode in ragione dell'appartenenza a un sodalizio mafioso.

d. Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

10.2. Descrizione dei processi sensibili

Dall'analisi del contesto interno ed esterno, nonché del *business* e delle attività della Società è emersa l'inapplicabilità alla Publisys Spa dei seguenti reati:

- reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope ex art. 74 D.P.R. 309/90;
- reato di fabbricazione e di traffico armi;
- reato di tratta di persone, riduzione in schiavitù e di alienazione di schiavi;
- reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).

Tali fattispecie di reato, infatti, appaiono lontane dalla realtà in cui la Publisys Spa opera e ciò riduce il livello di rischio potenziale di commissione delle stesse ad una soglia ritenuta non rilevante.

Risultano, invece, potenzialmente configurabili i reati di cui agli artt. 416, 416 bis e 416 ter c.p. il cui rischio è stato preso in considerazione con specifico riferimento della realtà interna ed esterna in cui la Società opera. Ritenuta esclusa la possibilità di una “associazione interna” (ovvero quanto i consociati sono tutti interni all’Ente), il reato associativo astrattamente configurabile è quello della cd. associazione esterna che presuppone la partecipazione ad una eventuale associazione criminale solamente da parte di uno di più persone interne alla Società Tale tipologia dei reati associativi si caratterizzano per la sussistenza di rapporti – a vario titolo – con soggetti esterni all’ente che facciano parte di associazione criminose, i quali possono infiltrarsi nelle società. Le aree maggiormente sensibili al fenomeno di infiltrazione ed – in generale – dei reati associativi sono quelle nei quali si inseriscono i processi societari maggiormente nevralgici. L’analisi del rischio è stata, dunque, effettuata sulle aree maggiormente esposte nei quali si inseriscono i macro-processi sensibili della Società che potrebbero, in astratto, generare le condizioni per la consumazione dei reati in esame.

A seguito del *risk assesment* effettuato, sono state individuate le aree sensibili ed i processi che si espongono ad un potenziale rischio di commissione dei reati associativi sono i seguenti:

AREA	PROCESSI
<i>Governance e sviluppo del business</i>	Decisioni societari in merito all’organizzazione ed alla governance
	Decisioni societari in merito allo sviluppo del business
<i>Amministrazione e finanza</i>	Adempimenti contabili e fiscali
	Adempimenti societari

Acquisti e appalti	Gare
	Commesse
Personale	Selezione del personale
	Selezione consulenti e/o partners
Gestione dei servizi	Offerta dei servizi forniti dalla Società
	Gestione clientela e delle commesse e gestione dei rapporti con eventuali intermediari-procacciatore di affari
	Oggetto del servizio: sistemi informatici
Marketing	Sponsorizzazione

10.3. Misure adottate

La Società ha previsto specifiche procedure e regolamenti interni finalizzati a mitigare i reati in esame. Nello specifico, oltre al Codice Etico la Società adotta un sistema normativo interno prevedendo sia procedure inerenti al Sistema di Gestione Integrato, sia procedure da intendersi come parte integrante del presente Modello. Tali misure comportamentali, di prevenzione, gestione ed organizzazione possono così riassumersi:

Sistema Gestione Integrato	Procedure 231
PO.01 Gestione Documentazione	P231 – 01A Gestione Gare
PO.02 Audit interni	P231 – 01B Gestione Commesse
PO.03 Gestione non conformità	P231 – 01C Gestione Rapporti PA.
PO.04 Gestione azioni di miglioramento	P231 – 02 Gestione Sponsorizzazioni
PO.05 Gestione risorse	P231 – 03 Selezione del personale
PO.06 Approvvigionamenti	P231 – 04 gestione segnalazione illeciti
PO.07 Acquisizione commesse	P231 – 05 Gestione adempimenti fiscali
PO.08 Realizzazione Commessa	P231 – 06 Gestione Reati Societari
PO.09 Gestione erogazione formazione e consulenza	P231 – 07 Gestione sistemi informatici
PO.10 Gestione incidenti sulla sicurezza informazioni	P231 – 08 Gestione flussi monetari
PO.11 Pianificazioni continuità operativa	P231 – 09 Procedura dei controlli
PO.12 Gestione del rischio	P231 – 10 Gestione dei flussi di comunicazione
PO.13 Riscossione entrate	Codice Etico
PO.14 Assistenza telefonica	
PO.15 Assistenza tecnica HW-SW	

Regolamento 01 Modalità di utilizzo risorse informatiche, telematiche e di comunicazione Regolamento 02 Procedure disciplinari	
---	--

Sono evidenziate le procedure maggiormente finalizzate alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale.

L'intero *asset* normativo interno consente di gestire i profili di rischio dei reati informatici con particolare attenzione ai processi sensibili individuati. Tutte le procedure adottate dalla Società sono uno strumento utile per mitigare il rischio dei reati in questione; in particolare, quelle segnate nella su indicata tabella assumono una funzione specifica per minimizzare la realizzazione dei reati informatici.

a. AREA Governance e sviluppo business

Tale area ricomprende i processi decisionali dell'impresa, le scelte strategiche di mercato, nonché le decisioni inerenti alla struttura interna della Società: quelle inerenti alla concreta attuazione dell'organigramma aziendale e dei riporti gerarchici tra le funzioni; quelle inerenti alla definizione ed attuazione di flussi informativi tra le funzioni aziendali.

➤ *Processo 1: decisioni societarie in merito all'organizzazione ed alla governance*

Tale processo attiene a tutte le decisioni che riguardano l'organizzazione interna ed esterna della Società. Nello specifico, le riunioni e le determinazioni avvengono sia dell'Assemblea dei Soci e dell'Organo Amministrativo nel rispetto della legge e sono documentate ed accuratamente conservati. Allo stesso modo, sono sempre documentate le riunioni e le decisioni dell'Organo di controllo della Società. Tutte le decisioni della Publisys vengono prese nel pieno rispetto della legge con particolare attenzione a quelle attinenti all'ingresso nel capitale societario di un nuovo socio ed nomina degli amministratori e del personale di ruoli chiave della Società.

E' espressamente fatto divietato per gli amministratori creare società fittizie ovvero procedere a fusioni, acquisizione ed incorporazioni senza copertura nonché di porre in essere qualsiasi atto contrario alla legge.

➤ *Processo 2: Decisioni societarie in merito allo sviluppo del business*

Il processo in esame attiene a tutte le decisioni e le attività che sono poste in essere per incrementare e rafforzare sul piano strategico il *business* della Società verso il privato e/o verso la Pubblica Amministrazione. Nello specifico la Società ha adottato specifiche procedure finalizzate a:

- regolamentare le gare e le commesse
- regolamentare le modalità con cui i dipendenti della Società ed i vertici societari devono interfacciarsi con le PP.AA e con i loro vertici;
- regolamentare le sponsorizzazioni
- gestire e controllare gli adempimenti societari-fiscali e dei flussi di cassa;
- favorire e regolare le comunicazioni tra i diversi organi sociali ed il controllo delle attività in corso e concluse.

Inoltre è espressamente fatto divieto:

- intrattenere rapporti commerciali con società fittizie e/o con operatori commerciali/intermediari non accreditati;
- impiegare capitale di provenienza illecita;
- fungere da stazione appaltante a beneficio di altre società;

b. Area Amministrazione e finanza

Tale area ricomprende i processi che riguardano le comunicazioni societarie verso l'esterno, nonché le attività svolte dall'Organo Amministrativo e quelle di carattere economico-finanziario.

➤ *Processo 3: Adempimenti contabili e fiscali*

Tale processo ricomprende, al suo interno, tutte le operazioni contabili e finanziari sensibili che sono specificatamente trattati nella parte dedicata ai reati tributari (gestione fiscalità, funzione amministrativa contabile, gestione ciclo attivo e passivo, gestione operazioni straordinarie, sponsorizzazioni e atti di liberalità, risorse umane e sistemi informatici).

Le procedure adottate dalla Società prevedono specifici doveri che impongono il rispetto delle norme amministrativo-contabili e che vietano:

- la falsificazione di scritture contabili;
- arricchimenti senza giusta causa;
- distrazione fondi per usi impropri e/o rimborsi non pertinenti;
- movimenti tramite conti esteri non tracciati;
- movimenti tramite conti sopra una determinata soglia;
- utilizzo per usi aziendali i conti correnti personali e viceversa;
- fatture fittizie;

➤ *Processo 4: Adempimenti societari*

La procedura in esame attiene a tutte le attività amministrativo-societari che sono specificatamente trattati ed individuati nella procedura P231 -06 “*Gestione reati Societari*”. La Società prevede specifiche regole che vietano:

- la falsificazione di scritture contabili;
- creazioni di fondi neri;
- falsificazione delle comunicazioni sociali;

c. Area Acquisti e Appalti

L’area ricomprende gli approvvigionamenti della Società, sia relativamente agli acquisti/commesse sia alle gare al cui partecipa

➤ *Processo 5: Gare*

La Società adotta specifiche regole al fine di definire i ruoli, i compiti, le modalità operative ed i principi comportamentali a cui la Publisys S.p.A. (di seguito Società) deve attenersi nella gestione di gare. Sono individuate le modalità utilizzate per il reperimento dei bandi di gara, nonché sono accuratamente delineate le fasi della predisposizione delle gare (offerta tecnica ed offerta economica).

➤ *Processo 6: Commesse*

La Società adotta specifiche procedure e regole che disciplinano il reperimento delle commesse, lo svolgimento dell’attività commerciale con le PP.AA, lo studio di fattibilità di ciascuna commessa, la predisposizione dell’offerta economica.

Le regole dettate dalla Società relativamente al Processo 5 e Processo 6 tendono a evitare ed è comunque sempre vietato:

- l’imposizione contrattuale alla Società di fornitori o sub-fornitori;
- l’acquisizione di commesse economicamente non vantaggiose per la Società e/o senza una previa analisi costi-benefici;
- procedere ad attività senza il reperimento delle autorizzazioni ove richieste o necessarie;

d. Area Personale

L’area della gestione delle risorse umane è tipicamente utilizzata dalla criminalità organizzata ed associazioni criminose per inserirsi nelle realtà societarie o comunque per instaurare rapporti con queste.

➤ *Processo 7: Selezione del personale*

La Società adotta una specifica procedura atta a definire i criteri di selezione ed assunzione del personale, nonché l'iter delle attività che portano all'inserimento di una nuova risorsa all'interno dell'organizzazione della Publisys. Le regole delineate dalla Società, nel suo complesso, tendono ad evitare ed è comunque sempre vietato:

- l'inserimento di persone in funzioni strategiche senza i requisiti professionali;
- l'inserimento di personale senza giustificate esigenze organizzative;
- sottoscrizione di contratti di lavoro fittizi;
- impiego di personale extracomunitario non in regola;

➤ *Processo 8: Selezione consulenti e/o partners*

I collaboratori, consulenti ed i *partners* con cui la Società decide di intrattenere rapporti di natura commerciale sono individuati in base a requisiti di professionalità e competenze. I contratti prevedono specifiche clausole che prevedono

- a) il rispetto da parte del contraente del Modello 231 e del Codice Etico e di comportamento adottato dalla Società (con la espressa previsione di risoluzione contrattuale in caso di violazione);
- b) una dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dell'operatore economico;
- c) l'impegno da parte del terzo all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di anticorruzione e trasparenza;

Le regole delineate dalla Società, nel suo complesso, tendono ad evitare ed è comunque sempre vietato porre in essere consulenze fittizie ed i pagamenti devono sempre essere tracciati nel rispetto della legge e delle procedure interne adottate dalla Publisys.

e. Area Gestione servizi

In tale area rientrano le attività inerenti ai servizi offerti dalla Società.

➤ *Processo 9: Offerta dei servizi forniti dalla Società*

La società adotta precise regole in merito alla predisposizione dell'offerta economica attraverso una analisi di costi e benefici. Tali attività sono monitorate e controllate dai soggetti societari preposti.

➤ *Processo 10: Gestione clientela e delle commesse e gestione dei rapporti con eventuali intermediari-procacciatore di affari*

Le procedure ed i regolamenti adottati da Publisys consentono il continuo monitoraggio di tutte le commesse in tutte le sue fasi. Il controllo avviene anche in merito all'aspetto economico e riguardo al rispetto dei pagamenti come da previsione contrattuale. I servizi resi dalla Società sono inerenti all'oggetto sociale di previsione statutaria. E' espressamente vietato dissimulare servizi non effettivamente forniti alla clientela, ovvero porre in essere servizi diversi da quelli effettivamente resi.

Inoltre, la Società adotta precise regole sia in merito alla gestione dei rapporti con la clientela (attività di relazione, attività di monitoraggio e controllo) sia in merito ad eventuali intermediari commerciali di cui la Publisys debba eventualmente avvalersi.

➤ *Processo 11: Oggetto del servizio: sistemi informatici*

L'intero *asset* normativo interno consente la corretta gestione da parte della Società di tutti i sistemi informativi adottati, scongiurando – dunque – l'illecita manipolazione delle informazioni sensibili, ovvero la loro alterazione e/o creazione di fondi neri. E' assolutamente vietato creare sistemi informativi paralleli e/o comunque diversi da quelli adottati dalla Società, nonché assumere condotte tali da creare i cd. "*buchi*" nei sistemi informativi.

f. Area Marketing

➤ *Processo 12: Sponsorizzazioni*

La Società ha adottato regole precise che disciplinano le erogazioni a titolo di liberalità, donazioni e sponsorizzazioni in generale, prevedendo all'uopo sistemi di monitoraggio e controllo.

11. REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

Prima ancora di addentrarsi nella disamina dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, è necessario definire la nozione di “Pubblica Amministrazione”, “Pubblico Ufficiale” e “Incaricato di Pubblico Servizio”.

Per Pubblica Amministrazione (P.A.) si intende, in estrema sintesi, l’insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni, *etc.*) o privati (Società in house, società partecipate, amministrazioni aggiudicatrici *etc.*) che svolgono una funzione pubblica, ovvero attività nell’interesse della collettività. In genera, la tutela giuridica sottesa ai reati trattati in questa sede è finalizzata a garantire il regolare funzionamento ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Per Pubblico Ufficiale, si intende “*chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*” (art. 357 c.p.) e tale esercizio è diretta espressione un uno tre poteri dello Stato: potere legislativo, giudiziario ed esecutivo (riconducibili alla funzione amministrativa).

L’incaricato di Pubblico Servizio, ai sensi dell’art. 358 c.p., è un soggetto che – a qualunque titolo – presta «*un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*”.

Dunque, la differenza tra il Pubblico ufficiale e l’Incaricato di Pubblico Servizio consiste nella circostanza che il primo esercita una funzione pubblica con poteri autoritativi e certificativi; il secondo presta un pubblico servizio disciplinato nelle stesse forme della funzione pubblica, ma senza poteri tipici di quest’ultima (es: l’autista di un veicolo in servizio di un’autolinea pubblica).

La responsabilità amministrativa dell’Ente è estesa ai seguenti delitti contro la P.A.

- a) Malversazione di pubbliche (art erogazioni. 316-bis c.p.)
- b) Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
- c) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- d) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

- e) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- f) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- g) Concussione (art. 317 c.p.)
- h) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- i) Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- j) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- k) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- l) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)
- m) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- n) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- o) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- p) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- q) Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)
- r) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- s) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- t) Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)

Sanzione Ente – art. 24 D.lgs. 231/2001		
Reato presupposto	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
316 – bis c.p. 346 – ter c.p. 356 c.p. 640 co. 2 n.1 c.p. 640 – ter c.p.	sanzione pecuniaria fino a 500 quote in caso di profitto rilevante o danno particolarmente grave sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote	Sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co.2 D.lgs. di cui alle lettere: c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Sanzione Ente – art. 25 D.lgs. 231/2001		
Reato presupposto	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
<p>318 c.p. 321 c.p. 322 co. 1 e 3 c.p. 346 – bis c.p.</p> <p>Se il fatto offende gli interessi dell'U.E. in relazione alla commissione dei delitti</p> <p>314 co.1 co.1 c.p. 316 cp 323 c.p.</p>	<p>sanzione pecuniaria fino a 200 quote</p>	
<p>319 c.p. 319 – ter co. 1 c.p. 321 c.p. 322 co. 2 e 4 c.p.</p>	<p>sanzione pecuniaria da 200 quote a 600 quote</p>	<p>Sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co.2 D.lgs. per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali (art. 5 let a)</p>
<p>317 319 – ter co. 2 c.p. 319 – quarter c.p. 321 c.p.</p> <p>319 c.p. aggravato ex art. 319 – bis quando l'Ente ha conseguito un profitto rilevante</p>	<p>sanzione pecuniaria fino da 300 a 800 quote</p>	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>

		Sanzione interdittiva non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 anni se il reato commesso da un dipendente (art. 5 let b)
--	--	--

- Ai sensi dell'art. 25 co. 5-bis. D.lgs. 231/2001, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 se, rima della sentenza di primo grado, l'ente si sia adoperato efficientemente per:
- evitare conseguenze ulteriori dell'attività delittuosa verificatasi;
 - assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili;
 - il sequestro delle somme o altre utilità trasferite;
 - eliminare le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

11.1. Fattispecie dei reati presupposto

a. Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni

b. Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

c. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare

d. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

e. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

f. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente

g. Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

h. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni

i. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

j. Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi

k. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni,

l. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

m. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

n. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

o. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

p. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un

pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità).

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio).

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita

q. Peculato (limitatamente al primo comma (art. 314 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

r. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

s. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere rilevante.

t. Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.) Quando la somma

indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma le di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

11.2. Descrizione dei processi sensibili

Dall'analisi del contesto interno ed esterno, nonché del *business* e delle attività della Società è emersa l'inapplicabilità alla Publisys Spa dei seguenti del reato di frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) in quanto fattispecie di reato lontana dalla realtà in cui la Publisys Spa opera.

A seguito del *risk assesment* effettuato, sono state individuate i seguenti processi che si espongono ad un potenziale rischio delitti contro la Pubblica Amministrazione:

- 1. *Acquisizione di commesse pubbliche:*** in tale processo rientra la fase di negoziazione dei contratti con soggetti pubblici, nonché la partecipazione ad eventuali bandi di gara.
- 2. *Esecuzione delle commesse pubbliche:*** ove vengono in rilievo la fase dell'esecuzione dei contratti con soggetti pubblici, eventuali affidamenti di servizi in subappalto e modifiche contrattuali relative a commesse pubbliche.
- 3. *Accesso a richieste di finanziamento pubblico:*** le attività sensibili attengono alla fase di individuazione e predisposizione delle richieste di al finanziamento pubblico, nonché all'adempimento degli obblighi di spesa ed alla loro rendicontazione.
- 4. *Visite ispettive:*** tale processo attiene alle attività da svolgere in caso di ispezioni da parte di soggetti pubblici.
- 5. *Rapporti istituzionali con la P.A.:*** in tale processo rientrano tutte le attività i "contatto" con le istituzioni.
- 6. *Sponsorizzazioni e regalie:*** attività inerente ad eventuali iniziative liberali a cui la Società vorrebbe aderire.

Oltre a tali processi cd. “sensibili”, sono stati individuati altri “processi secondari” che riguardano attività cd. strumentali rispetto alla commissione reati in esame. Tali ulteriori processi sono:

- *Acquisizione di beni e servizi*
- *Flussi monetari/operazioni di cassa*
- *Gestione ed assunzione del personale*
- *Conferimento incarichi professionali e contenziosi*

11.3. Misure adottate

La Società ha previsto specifiche procedure e regolamenti interni finalizzati a mitigare i reati in esame. Nello specifico, oltre al Codice Etico la Società adotta un sistema normativo interno prevedendo sia procedure inerenti al Sistema di Gestione Integrato, sia procedure da intendersi come parte integrante del presente Modello. Tali misure comportamentali, di prevenzione, gestione ed organizzazione possono così riassumersi:

Sistema Gestione Integrato	Procedure 231
PO.01 Gestione Documentazione	P231 – 01A Gestione Gare
PO.02 Audit interni	P231 – 01B Gestione Commesse
PO.03 Gestione non conformità	P231 – 01C Gestione Rapporti PA.
PO.04 Gestione azioni di miglioramento	P231 – 02 Gestione Sponsorizzazioni
PO.05 Gestione risorse	P231 – 03 Selezione del personale
PO.06 Approvvigionamenti	P231 – 04 gestione segnalazione illeciti
PO.07 Acquisizione commesse	P231 – 05 Gestione adempimenti fiscali
PO.08 Realizzazione Commessa	P231 – 06 Gestione Reati Societari
PO.09 Gestione erogazione formazione e consulenza	P231 – 07 Gestione sistemi informatici
PO.10 Gestione incidenti sulla sicurezza informazioni	P231 – 08 Gestione flussi monetari
PO.11 Pianificazioni continuità operativa	P231 – 09 Procedura dei controlli
PO.12 Gestione del rischio	P231 – 10 Gestione dei flussi di comunicazione
PO.13 Riscossione entrate	Codice Etico
PO.14 Assistenza telefonica	
PO.15 Assistenza tecnica HW-SW	
Regolamento 01 Modalità di utilizzo risorse informatiche, telematiche e di comunicazione	
Regolamento 02 Procedure disciplinari	

Sono evidenziate le procedure maggiormente finalizzate alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale.

L'intero *asset* normativo interno consente di gestire i profili di rischio dei reati in esame con particolare attenzione ai processi sensibili individuati. Tutte le procedure adottate dalla Società sono uno strumento utile per mitigare il rischio dei reati in questione; in particolare, quelle segnate nella su indicata tabella assumono una funzione specifica per minimizzare la realizzazione dei delitti contro la Pubblica Amministrazione.

➤ *Processo 1: Acquisizione di commesse pubbliche*

Tale processo è sensibile a tutti i reati contro la Pubblica Amministrazione ed, in particolare, ai reati di

- di Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 – *quater* c.p.)
- Corruzione persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pende per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.)
- Truffa in danno dello stato o di altri enti pubblici (art. 640 co. 2 n.1 c.p.)
- Frode informatica (art. 640 – *ter* c.p.).

Relativamente al processo in esame, il codice etico, i regolamenti ed i protocolli previsti dalla Società disciplinano i ruoli, i compiti, le modalità operative ed i principi comportamentali a cui la Publisys S.p.A deve attenersi nella gestione delle commesse. Sono individuate le attività propedeutiche all'acquisizione delle commesse nonché processi di controllo su tutte le sue fasi (reperimento commessa, attività commerciale con la P.A, analisi di fattibilità, definizione dell'offerta economica). La Società ha, altresì, regolamentato – con apposita procedura – le modalità di relazione con la Pubblica Amministrazione relativamente alle attività di negoziazione e partecipazione alle gare, attività oggetto del presente processo di analisi. A tal proposito:

- è sempre fatto divieto di avere contatti con il committente per aspetti che non riguardino argomenti di carattere amministrativo e/o sulla natura, la qualità o la quantità dei servizi oggetto della gara. Inoltre;
- è prevista all'interno della Società una segregazione dei compiti fra le funzioni e dei soggetti coinvolti nelle attività di preparazione/partecipazione/conclusione e monitoraggio delle commesse;

- tracciabilità del processo decisionale;
- tracciabilità dei rapporti con le PP.AA coinvolte;
- controllo e monitoraggio della documentazione da inviare all'Ente appaltante;
- conservazione/archiviazione della documentazione;
- individuazione di un soggetto responsabile al controllo della documentazione inviata all'Ente;

➤ *Processo 2: Esecuzione delle commesse pubbliche*

Tale processo è sensibile a tutti i reati contro la Pubblica Amministrazione ed, in particolare, ai reati di

- di Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 – *quater* c.p.)
- Corruzione persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pende per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.)
- Truffa in danno dello stato o di altri enti pubblici (art. 640 co. 2 n.1 c.p.)
- Frode informatica (art. 640 – *ter* c.p.).

La Società adotta specifiche procedure per regolamentare, controllare e gestire le attività successive all'aggiudicazione e alla stipula dei contratti pubblici. In particolare, sono previste apposite figure societarie atte a garantire la qualità del servizio reso nonché il controllo in merito al rispetto dei requisiti e dei termini contrattuali. Sono, altresì, previste l'adozione e la diffusione del Codice Etico aziendale del Modello Organizzativo – 231 adottato dalla Società attraverso specifiche clausole contrattuali da applicare sia al Soggetto pubblico sia ad eventuali *partner* o società subappaltanti. Nello specifico nei contratti sottoscritti con i soggetti pubblici è previsto:

- una clausola di impegno della controparte al rispetto del Modello 231 e del Codice Etico e di comportamento adottato dalla Società con la espressa previsione di risoluzione contrattuale in caso di violazione;
- una clausola di impegno ovvero una dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dell'operatore economico con l'impegno dell'interessato di comunicare tempestivamente la situazione di conflitto di interesse insorta successivamente al conferimento dell'incarico;
- specifiche penalità in caso di accertamento dei difetti dei requisiti in capo all'operatore economico di cui la Società ne sia venuta a conoscenza dopo la sottoscrizione del contratto di affidamento;

- una clausola - qualora richiesto rispetto all'oggetto dell'affidamento - che assicura l'impegno da parte del terzo all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di anticorruzione e trasparenza;
- individuazione di un soggetto responsabile al controllo della documentazione inviata all'Ente;

Inoltre, la Società adotta un sistema continuo di monitoraggio e controllo di tutte le commesse in corso.

➤ *Processo 3: Accesso a richieste di finanziamento pubblico*

Tale processo è sensibile ai medesimi reati indicati con riferimento al *Processo 1 e Processo 2* dei delitti in esame. Relativamente alle attività di individuazione, predisposizione e gestione delle richieste al finanziamento pubblico, la Società prevede che:

- a. l'Organo amministrativo sia l'unico soggetto titolato ad approvare le iniziative di partecipazione a tali progetti/bandi di gara;
- b. in caso di accoglimento dell'iniziativa a partecipare al progetto/bando di gara per l'accesso al finanziamento, deve essere individuata una figura responsabile per l'istruttoria della pratica;
- c. l'Organo amministrativo è deputato ad approvare il progetto;
- d. tutti i documenti relativi all'istanza devono essere adeguatamente archiviati;
- e. applicazione del Codice Etico aziendale.

➤ *Processo 4: Visite ispettive*

Tale processo è sensibile ai medesimi reati indicati con riferimento al *Processo 1 e Processo 2* dei delitti in esame. In caso di visite ispettive o richieste di documentazione/relazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni, è previsto che il Responsabile dell'Area Amministrativa deve:

- a. predisporre verbali/report con il dettaglio delle attività e delle eventuali azioni poste in essere;
- b. mantenere la tracciabilità di tutta la documentazione in entrata e uscita durante la verifica/controllo;
- c. inviare il verbali/report al Legale Rappresentante per la presa visione e provvedere all'archiviazione dei report visionati;
- d. inviare copia del verbale all'OdV.

➤ *Processo 5: Rapporti istituzionali con la P.A.*

Tale processo è sensibile ai medesimi reati indicati con riferimento al *Processo 1* e *Processo 2* dei delitti in esame. La Società adotta specifiche regole e procedure che disciplinano i comportamenti da assumere con la P.A. nel rispetto delle normative vigenti ed in ossequio ai principi del Codice Etico. E' previsto che ogni contatto con gli Enti Pubblici o i soggetti ivi impiegati devono avvenire con correttezza e trasparenza e nel rispetto della legge. La politica societaria adottata, inoltre, vieta espressamente a tutti di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato in esame, ovvero omettere informazioni rilevanti nella redazione dei report. e/o di ledere l'autonomia e l'imparzialità di giudizio della Pubblica Amministrazione. La Società ha previsto:

- la chiara identificazione dei soggetti aziendali muniti di potere di rappresentanza della Società;
- la circostanza che ogni contatto con i terzi/soggetti pubblici e/o con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o Autorità Pubbliche, deve avvenire da parte degli organi societari e dei soggetti a ciò espressamente delegati, nel rispetto della correttezza e trasparenza, delle leggi, del codice penale, del codice Etico e del Modello 231;
- presidi e monitoraggi per gli incontri che avvengono tra la Società e le PP.AA.

➤ *Processo 6: Sponsorizzazioni e regalie*

La Società adotta precise regole in merito alle attività/iniziativa liberali a cui la Società voglia aderire, delineando i principi generali nonché le regole che devono essere rispettate. E' altresì previsto il monitoraggio di tali attività nonché la conservazione della relativa documentazione.

Oltre ai cd. "*Processi sensibili*" sono stati analizzati altri processi che possono essere strumentali per la commissione dei reati in esame (***Acquisizione di beni e servizi, Flussi monetari/operazioni di cassa, Gestione ed assunzione del personale, Conferimento incarichi professionali e contenziosi***). Le attività di tali processi, infatti, malgrado da sole non siano idonee ad integrare un delitto contro la Pubblica Amministrazione, possono ugualmente diventare il mezzo (ovvero lo strumento) per la realizzazione dei reati in esame (ex: assunzione di un lavoratore in cambio di una altra utilità/promessa).

Il sistema normativo interno adottato dalla Società definisce chiare e precise regole che disciplinano le attività che possono diventare "strumentali" per la commissione di uno dei reati in

esame. Nello specifico, oltre al Codice Etico, sono previste specifiche procedure che regolano la gestione ed il monitoraggio dei cd. “*processi strumentali*” andando a disciplinare le attività inerenti ai flussi monetari, agli adempimenti fiscali, alle operazioni di piccola cassa nonché quelle finalizzate all’acquisizione di beni e servizi, al conferimento degli incarichi legali ed alla gestione e selezione del personale

La Società, inoltre, vieta espressamente:

- ogni condotta che possa causare, favorire e realizzare un reato contr la Pubblica Amministrazione;
- effettuare pagamenti relativamente ad operazioni fittizie con lo scopo di ottenere un vantaggio per sé o per la Società;
- effettuare pagamento a fronte di consulenze/incarichi professionali fittizi o comunque non giustificati;
- tutti i pagamenti devono sempre essere documentati;
- ottenere vantaggi per la Società a seguito di condotte che violano il la legge, il Codice Etico e /o Modello 231;
- effettuare assunzioni in assenza di una reale esigenza e comunque in violazione della relativa procedura;
- conferire incarichi processionali e/o consulenze in spregio dei requisiti di congruità ed adeguatezza;

12. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (Art. 25 – bis 1, D.Lgs. n. 231/2001)

La responsabilità amministrativa dell'Ente è estesa ai seguenti delitti contro la P.A.

- a) Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.)
- b) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- c) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- d) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- e) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- f) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- g) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- h) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Sanzione Ente – art. 2 – bis 1 D.lgs. 231/2001		
Reato presupposto	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
513 c.p. 515 c.p. 516 c.p. 517 c.p. 517 – ter c.p. 517 – quater c.p.	sanzione pecuniaria fino a 400 quote	
513 – bis c.p. 514 c.p.	sanzione pecuniaria fino a 800 quote	<p>Sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co.2 D.lgs.:</p> <p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> <p>b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p>

		<p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>
--	--	---

12.1. Fattispecie dei reati presupposto

a. Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

b. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 – bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

c. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474

d. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103

e. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

f. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro

g. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 – ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

h. Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 – quater c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro

20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

12.2. Descrizione dei processi sensibili

Dall'analisi del contesto interno ed esterno, nonché del business e delle attività della Società è emersa l'inapplicabilità alla Publisys Spa dei seguenti reati:

- frode contro l'industria nazionale (art. 514 c.p.)
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 – ter c.p.)

Tali fattispecie delittuose, infatti, sono lontane dalla realtà/business della Publisys Spa opera in quanto la Società non svolge attività di produzione, messa in vendita, importazione, esportazione di prodotti/merci

A seguito del *risk assesment* effettuato, il processo che si espone ad un potenziale rischio delitti con l'industria ed il commercio

- 1. gestione acquisizione delle commesse pubbliche**
- 2. rapporti istituzionali con la P.A.**
- 3. gestione ed uso banche dati, licenze e software**

12.3. Misure adottate

La Società ha previsto specifiche procedure e regolamenti interni finalizzati a mitigare i reati in esame. Nello specifico, oltre al Codice Etico la Società adotta un sistema normativo interno prevedendo sia procedure inerenti al Sistema di Gestione Integrato, sia procedure da intendersi

come parte integrante del presente Modello. Tali misure comportamentali, di prevenzione, gestione ed organizzazione possono così riassumersi:

Sistema Gestione Integrato	Procedure 231
PO.01 Gestione Documentazione	P231 – 01A Gestione Gare
PO.02 Audit interni	P231 – 01B Gestione Commesse
PO.03 Gestione non conformità	P231 – 01C Gestione Rapporti PA.
PO.04 Gestione azioni di miglioramento	P231 – 02 Gestione Sponsorizzazioni
PO.05 Gestione risorse	P231 – 03 Selezione del personale
PO.06 Approvvigionamenti	P231 – 04 gestione segnalazione illeciti
PO.07 Acquisizione commesse	P231 – 05 Gestione adempimenti fiscali
PO.08 Realizzazione Commessa	P231 – 06 Gestione Reati Societari
PO.09 Gestione erogazione formazione e consulenza	P231 – 07 Gestione sistemi informatici
PO.10 Gestione incidenti sulla sicurezza informazioni	P231 – 08 Gestione flussi monetari
PO.11 Pianificazioni continuità operativa	P231 – 09 Procedura dei controlli
PO.12 Gestione del rischio	Codice Etico
PO.13 Riscossione entrate	
PO.14 Assistenza telefonica	
PO.15 Assistenza tecnica HW-SW	
Regolamento 01 Modalità di utilizzo risorse informatiche, telematiche e di comunicazione	
Regolamento 02 Procedure disciplinari	

L'intero *asset* normativo interno consente di gestire i profili di rischio dei reati in esame con particolare attenzione ai processi sensibili individuati. Tutte le procedure adottate dalla Società sono uno strumento utile per mitigare il rischio dei reati in questione; in particolare, quelle segnate nella su indicata tabella assumono una funzione specifica per minimizzare la realizzazione dei delitti l'industria ed il commercio.

➤ *Processo 1: gestione acquisizione delle commesse pubbliche*

Relativamente al processo in esame, il codice etico, i regolamenti ed i protocolli previsti dalla Società disciplinano i ruoli, i compiti, le modalità operative ed i principi comportamentali a cui la

Publisy S.p.A. Nello specifico è previsto che le informazioni rese ai soggetti pubblici devono sempre essere veritiere. Rispetto ai reati in esame, sono previsti i seguenti doveri:

- è vietato turbare il normale esercizio dell'attività commerciale di società concorrenti utilizzando violenza e/o mezzi fraudolenti;
- stipulare accordi collusivi al fine di alterare il gioco della concorrenza ed estromettere dal mercato società concorrenti;
- è vietato diffondere notizie false e/o screditanti relativamente all'attività delle società concorrenti;
- porre in essere condotte tali da poter integrare, ovvero favorire la commissione dei reati in esame

➤ *Processo 2: Rapporti istituzionali con la P.A*

La Società disciplina i comportamenti da osservare nei rapporti con terzi e con le Pubbliche Amministrazioni e, rispetto ai reati in esame è espressamente vietato:

- fornire informazioni non veritiere sui prodotti/servizi non commercializzati;
- pubblicizzare in modo denigratorio e/o menzognero attività commerciali concorrenti al fine di boicottare la loro attività commerciale

➤ *Processo 3: gestione ed uso banche dati, licenze e software*

La mission di Publisy è quella di erogare servizi di *information & communication technology* attraverso la realizzazione di progetti di *system e business integration*, di attività di outsourcing e consulenza tecnologica. Applica un sistema integrato in merito alla:

- a) Progettazione, sviluppo e vendita di prodotti software anche in modalità Saas PaaS per la Pubblica Amministrazione;
- b) erogazione di servizi di assistenza hardware/sistemistica e software;
- c) assistenza, formazione e consulenza sui prodotti software;
- d) gestione dei servizi on line per la Pubblica Amministrazione,
- e) erogazione del servizio di gestione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali.

La Società ha adottato un sistema di gestione per la qualità e per la sicurezza delle informazioni in accordo alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI CEI ISO/IEC 27001.

Tale regolamentazione, integrata con il Codice Etico e con specifiche procedure allegate al presente Modello di Organizzazione consente di gestire, regolamentare e monitorare le attività di registrazione/cancellazione degli utenti, autorizzazioni agli accessi, gestione dei dati sensibili, uso corretto e legittimo delle licenze e dei software, la tracciabilità delle operazioni effettuate, nonché la gestione ed il monitoraggio dei software utilizzati.

13. REATI SOCIETARI (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001)

La responsabilità amministrativa dell'Ente è estesa ai seguenti delitti contro la P.A.

- a) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- b) Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- c) False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- d) Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- e) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- f) Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- g) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- h) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- i) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- j) Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- k) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- l) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- m) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [
- n) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- o) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- p) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Sanzione Ente – art. 25 – ter D.lgs. 231/2001		
Reato presupposto	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
2621 c.c.	sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote	
2621 – bis cc.c.	sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote	
2622 c.c.	sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote	

2623 c.c.	sanzione pecuniaria da 400 a 660 quote	
2625 co. 2 c.c.	sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote	
2632 c.c.		
2626 c.c.		
2627 c.c.	sanzione pecuniaria da 200 a 260 quote	
2628 c.c.	sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote	
2629 c.c.	sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote	
2633 c.c.		
2636 c.c.		
2637 c.c.	sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote	
2629 – bis c.c.		
2635 c.c.	sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote	<p>Sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co.2 D.lgs.:</p> <p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> <p>b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>
2635 – bis c.c.	sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote	

- Nel caso in cui l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

13.1 Fattispecie di reato presupposto

a) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

b) Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

c) False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

d) Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

e) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

f) Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno

g) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato

h) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

i) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

j) Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi

k) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato

l) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

m) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

n) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

o) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni

p) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni

alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza

13.2. Descrizione dei processi sensibili

Dall'analisi del contesto interno ed esterno della Società, nonché del *business* e delle attività della Publisys Spa è inapplicabilità dei seguenti reati:

- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

A seguito del *risk assesment* effettuato, sono state individuate i seguenti processi maggiormente esposti al rischio di commissione dei reati societari.

- 1. Predisposizione del bilancio e delle comunicazioni sociali:** attiene a tutte le attività propedeutiche alla predisposizione, approvazione e deposito del bilancio, nonché i relativi adempimenti connessi. In tale fase assumono, altresì, rilievo le attività di trasmissione dei dati da inserire nei documenti di bilancio.
- 2. Operazioni societarie:** attiene a tutte le attività che riguardano le decisioni dell'Assemblea dei Soci.

13.3. Misure adottate

La Società ha previsto specifiche procedure e regolamenti interni finalizzati a mitigare i reati in esame. Nello specifico, oltre al Codice Etico la Società adotta un sistema normativo interno prevedendo sia procedure inerenti al Sistema di Gestione Integrato, sia procedure da intendersi come parte integrante del presente Modello. Tali misure comportamentali, di prevenzione, gestione ed organizzazione possono così riassumersi:

Sistema Gestione Integrato	Procedure 231
PO.01 Gestione Documentazione	P231 – 01A Gestione Gare
PO.02 Audit interni	P231 – 01B Gestione Commesse
PO.03 Gestione non conformità	P231 – 01C Gestione Rapporti PA.
PO.04 Gestione azioni di miglioramento	P231 – 02 Gestione Sponsorizzazioni
PO.05 Gestione risorse	P231 – 03 Selezione del personale
PO.06 Approvvigionamenti	P231 – 04 gestione segnalazione illeciti
PO.07 Acquisizione commesse	P231 – 05 Gestione adempimenti fiscali
PO.08 Realizzazione Commessa	P231 – 06 Gestione Reati Societari
PO.09 Gestione erogazione formazione e consulenza	P231 – 07 Gestione sistemi informatici
PO.10 Gestione incidenti sulla sicurezza informazioni	P231 – 08 Gestione flussi monetari
PO.11 Pianificazioni continuità operativa	P231 – 09 Procedura dei controlli
PO.12 Gestione del rischio	Codice Etico
PO.13 Riscossione entrate	
PO.14 Assistenza telefonica	
PO.15 Assistenza tecnica HW-SW	
Regolamento 01 Modalità di utilizzo risorse informatiche, telematiche e di comunicazione	
Regolamento 02 Procedure disciplinari	

L'intero *asset* normativo interno consente di gestire i profili di rischio dei reati in esame con particolare attenzione ai processi sensibili individuati. Tutte le procedure adottate dalla Società sono uno strumento utile per mitigare il rischio dei reati in questione; in particolare, quelle segnate nella su indicata tabella assumono una funzione specifica per minimizzare la realizzazione dei delitti societari.

➤ *Processo 1: Predisposizione del bilancio e delle comunicazioni sociali*

La Società si avvale del contributo qualificato di un consulente esterno per la corretta redazione del bilancio. Ai fini della corretta indicazione dei dati da inserire nei documenti di bilancio, oltre all'ausilio del *software* ARCA, sono adottate specifiche procedure finalizzate ad organizzare e definire i ruoli, i principi, le modalità operative ed i principi comportamentali a cui la Publisys S.p.A deve attenersi nella gestione delle varie funzioni aziendali coinvolte nella predisposizione dei documenti di bilancio. Nello specifico sono previsti appositi regolamenti/procedure inerenti a:

- flussi monetari (operazioni di cassa, ciclo attivo e ciclo passivo)
- commesse e le gare,
- donazioni/sponsorizzazioni
- acquisizione di beni e servizi
- sicurezza dei sistemi informatici;
- conferimento di incarichi e consulenza.

Sono, inoltre, indicate tutte le figure che, a vario titolo, sono coinvolte nella redazione ed approvazione del bilancio e ciascuno deve

- conoscere ed osservare la normativa applicabile;
- osservare le norme a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, anche al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare la trasparenza ed accuratezza delle registrazioni contabili e delle transazioni;
- predisporre/comunicare dati completi e veritieri e sempre attenersi ad operazioni commerciali/negoziali reali e comunque idonee a fornire una descrizione corretta della realtà;
- osservare le procedure relative alla formazione del bilancio ed alla contabilità;
- consentire lo svolgimento delle attività di controllo e di revisione attribuite ai Soci, nonché ai Sindaci ed al Revisore Legale;
- classificare, controllare e documentare, sia sul profilo amministrativo, sia sul profilo contabile i rapporti contrattuali tra la Società e terzi (compreso consulenti/affidamenti etc)
- svolgere un'analisi annuale sulla gestione amministrativa/contabile/finanziaria della Società inclusi i costi del personale, le penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi;
- in ossequio al principio di tracciabilità, tutte le operazioni economiche/contabili devono essere sempre verificabili, documentate, coerenti e congrue. In particolare, ogni operazione deve essere supportata da adeguata documentazione che consenta la ricostruzione dell'operazione, anche sotto un profilo contabile, l'individuazione dei vari livelli di responsabilità, i dati e le notizie fornite. La documentazione conservata deve essere idonea a consentire la verifica della veridicità e completezza dei dati e delle informazioni trattate

e deve essere disponibile per i controlli da parte dell'OdV, del Collegio Sindacale, del Commercialista e del Consulente del Lavoro;

Al fine di garantire la correttezza dei bilanci e delle comunicazioni sociali, le relative attività devono sempre avvenire:

- nel rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili ex art. 2423 co. 2 c.c.;
- nel rispetto del principio di completezza delle informazioni societarie;
- nel rispetto dei principi di tracciabilità delle comunicazioni sociali e dei dati che vanno a comporre i bilanci;

Tutte le fasi attinenti alla predisposizione ed all'approvazione del bilancio sono soggette a continuo monitoraggio e controllo da parte dei soggetti preposti. Nello specifico è fatto obbligo: trasmettere al Collegio Sindacale:

- i documenti relativi ad argomenti posti in essere all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci e/o del Consiglio di Amministrazione per il quale è richiesto un parere da parte del Collegio;
- i documenti sulla gestione della Società per le verifiche proprie del Collegio Sindacale;

In merito alla gestione dei sistemi informativi, sono state definite precise regole che disciplinano la gestione degli accessi ai sistemi ed ai dati ed un sistema di conservazione dei dati/*backup*.

➤ *Processo 2 Operazioni societarie.*

I protocolli ed i regolamenti adottati dalla Società disciplinano le modalità ed i comportamenti da assumere in caso di eventuali operazioni sul capitale sociale, sancendo – altresì – un dovere generale che tutte le decisioni dell'Assemblea dei Soci devono essere verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e/o dal Segretario. È sempre fatto divieto a tutti di:

- ripartire gli utili non effettivamente conseguiti (o destinati – per legge - a riserva)
- ripartire le riserve che – per legge – non possono essere ripartite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, scissioni o fusioni in violazione delle disposizioni a tutela del creditore;
- effettuare aumenti di capitale fittizi
- porre in essere condotte che ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo da parte degli amministratori, dell'Organo di controllo o della società di revisione;

14. REATI DI ABUSO DI MERCATO (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001)

La legge 62/2005 ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25 sexies che estende la responsabilità amministrativa dell'Ente anche ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato. Il reato si consuma allorquando il soggetto:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando lei informazioni medesime;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle suindicate operazioni.

Per “*abuso di informazioni privilegiate*” si intende qualsiasi notizia - non ancora resa pubblica – con un contenuto specifico concernente strumenti finanziari e che se resa pubblica potrebbe influenzare il prezzo di tali strumenti finanziari. Si tratta, dunque, di informazioni riservate che devono avere tre caratteristiche: la NON pubblicità, la precisione e la cd. *price sensitivity*.

Per manipolazione di mercato si intende qualsiasi “*diffusione*”, “*simulazione*” o “*artificio*” idoneo a provocare una alterazione del prezzo di strumenti finanziari (ex. diffusioni di informazioni di mercato false o ingannevoli mediante web con il fine di far variare il prezzo di un titolo o di una operazione già pianificata ovvero in caso di aggio di mercato finanziario).

La responsabilità amministrativa dell'Ente è estesa ai seguenti delitti contro la P.A.

- a. Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)
- b. Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998)

Sanzione Ente – art. 25 – sexies D.lgs. 231/2001		
Reato presupposto	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Art. 184 D.lgs n. 58/1998 (TUF)	sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote	

Art. 184 D.lgs n. 58/1998 (TUF)		

- Nel caso in cui il profitto conseguito dall'ente sia rilevante, la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte del prodotto o profitto.

14.1. Fattispecie dei reati presupposto

- a. Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)**

E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma

d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

b. Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998)

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

- *ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);*
- *ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;*
- *ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).*

14.2. Processi sensibili

Dall'analisi del contesto interno ed esterno della Società, nonché del *business* e delle attività della Publisys Spa la scarsa applicabilità dei reati in questione in quanto la Società, allo stato attuale, non è soggetta agli obblighi del TUF né è emittente di titoli diffusi al pubblico.

In ogni caso, a seguito del *risk assesment* effettuato, i processi in cui - in astratto – potrebbero realizzarsi le condotte delittuose in esame sono le seguenti:

1. **Rapporti con investitori, rappresentanti di comunicazione di massa e con le P.A.:** concerne le attività e comportamenti che i dipendenti ed i soggetti apicali della Società devono assumere nei rapporti commerciali e/o professionali con i terzi.
2. **gestione informazioni privilegiate:** assumono rilievo le condotte che i dipendenti ed i soggetti apicali della Società devono assumere nel caso in cui vengano in possesso – per qualunque ragione – di informazioni privilegiate anche relative a operatori del settore che siano emittenti quotati o società controllanti emittenti quotati: (ad esempio, nuovi prodotti/servizi e mercati).

14.3. Misure adottate

La Società ha previsto specifiche procedure e regolamenti interni finalizzati a regolare i rapporti che ciascuno deve avere nell'espletamento delle proprietà attività con terzi e con le Pubbliche amministrazioni. Tali regole si applicano anche in caso di rapporti con eventuali investitori – rappresentanti di comunicazione di massa ovvero con Società di investimenti/trader finanziario e/o istituti di credito con cui la Publisys dovesse – per qualsiasi ragione – rapportarsi. Nello specifico, oltre al Codice Etico la Società adotta un sistema normativo interno prevedendo sia procedure inerenti al Sistema di Gestione Integrato, sia procedure da intendersi come parte integrante del presente Modello. Tali misure comportamentali, di prevenzione, gestione ed organizzazione possono così riassumersi:

Sistema Gestione Integrato	Procedure 231
PO.01 Gestione Documentazione	P231 – 01A Gestione Gare
PO.02 Audit interni	P231 – 01B Gestione Commesse
PO.03 Gestione non conformità	P231 – 01C Gestione Rapporti PA.
PO.04 Gestione azioni di miglioramento	P231 – 02 Gestione Sponsorizzazioni
PO.05 Gestione risorse	P231 – 03 Selezione del personale
PO.06 Approvvigionamenti	P231 – 04 gestione segnalazione illeciti
PO.07 Acquisizione commesse	P231 – 05 Gestione adempimenti fiscali
PO.08 Realizzazione Commessa	P231 – 06 Gestione Reati Societari
PO.09 Gestione erogazione formazione e consulenza	P231 – 07 Gestione sistemi informatici
PO.10 Gestione incidenti sulla sicurezza informazioni	P231 – 08 Gestione flussi monetari
	P231 – 09 Procedura dei controlli

PO.11 Pianificazioni continuità operativa	Codice Etico
PO.12 Gestione del rischio	
PO.13 Riscossione entrate	
PO.14 Assistenza telefonica	
PO.15 Assistenza tecnica HW-SW	
Regolamento 01 Modalità di utilizzo risorse informatiche, telematiche e di comunicazione	
Regolamento 02 Procedure disciplinari	

L'intero *asset* normativo interno consente di gestire i profili di rischio dei reati in esame con particolare attenzione ai processi sensibili individuati. Tutte le procedure adottate dalla Società sono uno strumento utile per mitigare il rischio dei reati in questione; in particolare, quelle segnate nella su indicata tabella assumono una funzione specifica per minimizzare la realizzazione dei reati cd. *market abuse*. Nello specifico sono previste procedure che disciplinano le condotte che ciascun dipendente della Società e ciascun soggetto di cui all'art. 5 let. a) del D.lgs. 231/2001 deve assumere nei confronti dei terzi (partners, società, privati, PP.AA:). Inoltre, le attività lavorative scelte dalla Società in favore della sua cliente sono monitorate e disciplinate. In ogni caso è sempre vietato utilizzare dati/informazioni altrui di cui la Società ne sia venuta a conoscenza – direttamente o indirettamente – per ragioni di lavoro (ex: durante un intervento di manutenzione sui server della Società cliente) e per altre ragioni

In ogni caso è sempre vietato:

- porre in essere condotte che possano integrare la commissione dei reati in esame;
- effettuare operazioni simulate, non veritiere;
- diffondere notizie false o non corrette con l'intento di alterare i prezzi degli strumenti finanziari;
- diffondere informazioni privilegiate, dati e documenti acquisiti nello svolgimento delle proprie attività o venute in possesso per qualunque ragione.

15. REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE ESULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

La L. 123/2007 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati in materia di infortuni sul lavoro, introducendo nel Decreto l'art. 25-septies, successivamente modificato ai sensi dell'art. 300 del D.Lgs. 81/2008 (T.U. in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro, nel seguito anche solo "TUSSL"). Il citato articolo 25-septies regola quattro distinte fattispecie di illecito amministrativo dell'ente, sanzionate con pene diverse a seconda della gravità del reato; nello specifico:

- a. omicidio colposo di cui all'art. 589, comma 1, c.p. (art. 25-septies, comma 1, Decreto);
- b. omicidio colposo di cui all'art. 589, comma 2, c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, comma 2, Decreto);
- c. lesioni personali colpose gravi e gravissime di cui all'art. 590, comma 1, c.p. (art. 25-septies, comma 3, Decreto).
- d. lesioni personali colpose gravi e gravissime di cui all'art. 590, comma 3, c.p. commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 25-septies, comma 3, Decreto).

Va precisato che la giurisprudenza, con orientamenti ormai granitici ha considerato configurabile il vantaggio dell'ente, in occasione di reati colposi, in considerazione del "risparmio di spesa/incremento della produzione" quale elemento costitutivo del vantaggio.

Sanzione Ente – art. 25 septies D.lgs. 231/2001		
Reato presupposto	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
art. 589 c.1 c.p.	sanzione pecuniaria pari a 1000 quote	<p>Sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co.2 D.lgs. per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 1 anno</p> <p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</p>

<p>Art. 589 co. 2 c.p.</p> <p>commesso in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute</p>	<p>sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote e non superiore a 500 quote</p>	<p>b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>
<p>art. 590 c. 3 c.p.</p>	<p>sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote</p>	<p>Sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co.2 D.lgs. per una durata non superiore a sei mesi</p>

15.1 Fattispecie dei reati presupposto

a) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

b) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

15.2. Processi sensibili

A seguito del *Risk Assessment* integrato (RAI) è stato individuato un rischio basso inerenti alla presente parte speciale e riferite ai macro-processi ed ai processi aziendali, tuttavia il processo sensibile può essere il seguente:

- **Attività lavorativa del personale:** tale processo alle modalità con cui il dipendente svolge le sue attività lavorative, per lo più con l'utilizzo del pc.

15.3 Misure adottate

La Società ha previsto specifiche procedure e regolamenti interni finalizzati a mitigare i reati in esame. Nello specifico, oltre al Codice Etico la Società adotta un sistema normativo interno prevedendo sia procedure inerenti al Sistema di Gestione Integrato, sia procedure da intendersi come parte integrante del presente Modello.

- *Processo 1: Attività lavorativa del personale.*

La Società ha adottato misure comportamentali, di prevenzione, gestione ed organizzazione che possono così riassumersi:

- Adeguata formazione del dipendente in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Adeguata informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Adeguata informazione sulla gestione delle emergenze e sulla segnaletica di sicurezza
- Adeguata formazione per la gestione di impianti, macchine, attrezzature
- Istruzione per la evacuazione
- Linee guida per la valutazione dei rischi (DVR)
- La formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è rivolta a tutti i lavoratori, con particolare attenzione ai neoassunti.

In merito alla gestione della pandemia, la Società, al fine di prevenire il contagio sui luoghi di lavoro ha adottato specifici protocolli, le cui misure possono così riassumersi:

- protocolli di sicurezza atti a fornire indicazioni specifiche ai dipendenti/collaboratori per prevenire la diffusione del virus Sars-Cov.2 (in genere ai destinatari) e/o individuare tutti gli interventi necessari in tema di salute/sicurezza; a titolo di esempio
- definizione misure organizzative atte a garantire la sicurezza dei lavoratori (es. limitazione al massimo degli accessi ai luoghi di lavoro e degli spostamenti all'interno degli stessi, nonché contingentamento dell'accesso agli spazi comuni – lavoro da remoto)
- definizione di norme comportamentali obbligatorie
- individuazione degli strumenti di protezione individuale eventualmente necessari (es. mascherine idonee per chi accede alla sede, guanti, ecc.)

individuazione di eventuali operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro o di quant'altro necessario per rendere fruibile in sicurezza i luoghi di lavoro (es. disponibilità disinfettante – pulizie incrementate - ecc).

16. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001)

La responsabilità amministrativa dell'Ente è estesa ai seguenti delitti contro la P.A.

- a) Ricettazione (art. 648 c.p.)
- b) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- c) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- d) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Sanzione Ente – art. 25 – octies D.lgs. 231/2001		
Reato presupposto	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
648 c.p. 648 - bis c.p. 648 – ter c.p. 648 – ter 1 c.p.	<p>sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote</p> <p>se i beni provengono da delitti per cui è prevista una pena di 5 anni di reclusione nel massimo si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote</p>	<p>Sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co.2 D.lgs. per una durata non superiore a 2 anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

16.1 Fattispecie dei reati presupposto

a. Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile [c.p. 85, 88, 91, 93, 96, 97] o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato

b. riciclaggio (art. 648 – bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto [non colposo], ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

c. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

d. Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

16.2. Processi sensibili

A seguito del risk assesment effettuato, i processi in cui - in astratto – potrebbero realizzarsi le condotte delittuose in esame sono le seguenti:

1. **Acquisiti di beni e servizi:** attiene a tutte le attività che riguardo il processo di acquisto da parte della Società di un bene, ovvero di un servizio, con particolare riferimento alla fase propedeutiche all'individuazione del bene/servizio, alla valutazione dei fornitori ed al monitoraggio delle merci e dei servizi ricevuti.
2. **Affidamenti incarichi professionali:** attiene alle attività propedeutiche, individuazione e monitoraggio conferito dalla Società ai professionisti.
3. **Gestione flussi monetari:** attiene a tutte le attività che riguardano il ciclo attivo/ciclo passivo, operazioni di piccola cassa e l'utilizzo del contante.

16.3. Misure adottate

La Società ha previsto specifiche procedure e regolamenti interni finalizzati a mitigare i reati in esame. Nello specifico, oltre al Codice Etico la Società adotta un sistema normativo interno prevedendo sia procedure inerenti al Sistema di Gestione Integrato, sia procedure da intendersi come parte integrante del presente Modello. Tali misure comportamentali, di prevenzione, gestione ed organizzazione possono così riassumersi:

Sistema Gestione Integrato	Procedure 231
PO.01 Gestione Documentazione	P231 – 01A Gestione Gare
PO.02 Audit interni	P231 – 01B Gestione Commesse
PO.03 Gestione non conformità	P231 – 01C Gestione Rapporti PA.
PO.04 Gestione azioni di miglioramento	P231 – 02 Gestione Sponsorizzazioni
PO.05 Gestione risorse	P231 – 03 Selezione del personale
PO.06 Approvvigionamenti	P231 – 04 gestione segnalazione illeciti
PO.07 Acquisizione commesse	P231 – 05 Gestione adempimenti fiscali
PO.08 Realizzazione Commessa	P231 – 06 Gestione Reati Societari
PO.09 Gestione erogazione formazione e consulenza	P231 – 07 Gestione sistemi informatici
PO.10 Gestione incidenti sulla sicurezza informazioni	P231 – 08 Gestione flussi monetari
PO.11 Pianificazioni continuità operativa	P231 – 09 Procedura dei controlli
PO.12 Gestione del rischio	Codice Etico

PO.13 Riscossione entrate PO.14 Assistenza telefonica PO.15 Assistenza tecnica HW-SW Regolamento 01 Modalità di utilizzo risorse informatiche, telematiche e di comunicazione Regolamento 02 Procedure disciplinari	
---	--

L'intero *asset* normativo interno consente di gestire i profili di rischio dei reati in esame con particolare attenzione ai processi sensibili individuati. Tutte le procedure adottate dalla Società sono uno strumento utile per mitigare il rischio dei reati in questione; in particolare, quelle segnate nella su indicata tabella assumono una funzione specifica per minimizzare la loro realizzazione.

➤ *Processo 1: Acquisiti di beni e servizi*

La Società adotta specifiche regole e procedure che disciplinano tutte le fasi degli acquisti di beni e servizi effettuati dalla Publisys S.p.a. Sono previste dei processi di controllo in merito all'anagrafica cliente, dei fornitori e dei *partenrs* commerciali. E' previsto un costante monitoraggio sui flussi in entrata ed in uscita della Società con la previsione di apposite procedure anche in ordine alla contabilizzazione di tali pagamenti e in merito alla loro tracciabilità. Nello specifico è previsto anche:

- la riconciliazione contabile periodica (tra somme pagate e merce/servizio ricevuto);
- processo di autorizzazione degli ordini di acquisto;
- processo di aggiornamento dell'anagrafica dei fornitori;
- conservazione della documentazione contabile-amministrativa;
- divieto di intrattenere rapporti commerciali con soggetti di sospetta l'appartenenza ad organizzazioni criminali;
- divieto accettare danaro contante fuori dai casi espressamente previsti dalle procedure interne, ovvero di accettare danaro in *criptovalute*;
- rispetto dei termini contrattuali per i pagamenti.

➤ *Procedura 2: Affidamenti incarichi professionali*

La Società adotta precise procedure che disciplinano e regolamentato le diverse fasi del processo di affidamento incarichi professionali nonché al monitoraggio degli incarichi conferiti. Le procedure prevedono anche:

- la riconciliazione contabile periodica (tra somme pagate e merce/servizio ricevuto);
- processo di autorizzazione in merito al conferimento degli incarichi professionali; acquisto;

- verifiche in merito all'affidabilità professionale e/o del *partner* commerciale prevedendo che il rapporto commerciale/professionale sia improntato nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nelle transazioni;
- conservazione della documentazione contabile-amministrativa;
- divieto di pagare con danaro contante;
- rispetto dei termini contrattuali e rispetto dei pagamenti;

➤ *Processo 3: Gestione flussi monetari*

La Società adotta precise procedure che disciplinano e regolamentano le diverse fasi del ciclo attivo e passivo e della gestione contabile-finanziaria-amministrativa delle operazioni economiche. Le procedure prevedono, altresì, un sistema di continuo monitoraggio della gestione dei flussi monetari e la conservazione della documentazione contabile-amministrativa.

**17. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI
(Art. 25 octies 1 co. 1 D.Lgs. 231/01)**

La responsabilità amministrativa dell'Ente è estesa anche ai seguenti delitti:

- a. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- b. Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
- c. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)

Sanzione Ente – art. 25 octies 1 D.lgs. 231/2001		
Reato presupposto	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Art- 493 ter c.p.	sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.	Sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co.2 D.lgs. a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi
Art. 493 quater e 640 c.p.	sanzione pecuniaria fino a 500 quore	

Il comma 2 dell'art. 25-octies.1 prevede, inoltre, un'ipotesi residuale di responsabilità dell'ente, in quanto la norma dispone la sanzionabilità di ogni altro delitto contro la fede pubblica (Titolo VII c.p.), contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio (Titolo XIII c.p.) previsto dal

codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente.

17.1. Fattispecie di reato

a) Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

b) Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

c) Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

17.2. Processi sensibili

A seguito del Risk Assessment integrato (RAI) sono individuate tutte le attività a rischio reato inerenti alla presente parte speciale e riferite ai macro-processi ed ai processi aziendali:

- 1. Gestione dei flussi monetari:** tale gestione comporta pagamenti, movimenti di denaro e dunque può in astratto determinare la commissione dei reati presupposto;
- 2. Accesso ai sistemi informatici interni:** in tale processo si può verificare un accesso illegittimo, una impropria estrazione, copia o divulgazione dei dati;
- 3. Gestione delle banche date e software:** tale processo può comportare la commissione dei reati presupposto qui delineati e dunque l'utilizzo di sistemi informatici contraffatti.

17.3. Misure adottate

La Società ha previsto specifiche procedure e regolamenti interni finalizzati a mitigare il reato in esame. Nello specifico, oltre al Codice Etico la Società adotta un sistema normativo interno prevedendo sia procedure inerenti al Sistema di Gestione Integrato, sia procedure da intendersi come parte integrante del presente Modello. Tali misure comportamentali, di prevenzione, gestione ed organizzazione possono così riassumersi:

Sistema Gestione Integrato	Procedure 231
PO.01 Gestione Documentazione PO.03 Gestione non conformità PO.05 Gestione risorse PO.06 Approvvigionamenti PO.09 Gestione erogazione formazione e consulenza PO.10 Gestione incidenti sulla sicurezza informazioni PO.12 Gestione del rischio PO.13 Riscossione entrate PO.15 Assistenza tecnica HW-SW Regolamento 01 Modalità di utilizzo risorse informatiche, telematiche e di comunicazione Regolamento 02 Procedure disciplinari	P231 – 02 Gestione Sponsorizzazioni P231 – 03 Selezione del personale P231 – 04 gestione segnalazione illeciti P231 – 05 Gestione adempimenti fiscali P231 – 06 Gestione Reati Societari P231 – 07 Gestione sistemi informatici P231 – 08 Gestione flussi monetari P231 – 09 Procedura dei controlli Codice Etico

L'intero *asset* normativo interno consente di gestire i profili di rischio di commissione del reato in esame con particolare attenzione ai processi sensibili individuati. Tutte le procedure adottate dalla Società sono uno strumento utile per mitigare il rischio reato; in particolare, quelle segnate nella su indicata tabella assumono una funzione specifica per minimizzare la sua loro realizzazione.

➤ Processo 1: Gestione dei flussi monetari:

E' fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti che possano rientrare, anche potenzialmente, nelle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 octies del d.lgs. 231/2001, ovvero di collaborare o dare causa alla relativa realizzazione. In linea generale:

- è fatto divieto di eseguire pagamenti in assenza dell'autorizzazione dei soggetti dotati di poteri di spesa;

- ciascun pagamento deve essere tracciabile in modo da consentire la verifica dei processi di decisione, autorizzazione e svolgimento;
- ciascuna pagamento deve essere supportato da documentazione adeguata, chiara e completa documentazione da conservare agli atti (anche in forma telematica), in modo da consentire in ogni momento tracciabilità e controllo;
- è fatto divieto di eseguire movimenti finanziari in assenza di previo documento contabile giustificativo;
- la Società effettua la riconciliazione cassa/banca;
- è fatto obbligo di effettuare solo pagamenti e/o di ricevere pagamenti sul conto corrente indicato in fattura/contratto;
- è fatto divieto effettuare pagamenti relativamente ad operazioni fittizie con lo scopo di ottenere un vantaggio per sé o per la Società;
- è fatto divieto effettuare pagamenti che non trovino giustificazione in rapporti contrattuali esistenti, ovvero a soggetti diversi dai fornitori/appaltatori/collaboratori/consulenti della Società;
- è fatto divieto di ricevere pagamenti con mezzi non tracciabili e con *criptovalute*;
- i pagamenti della Società sono effettuati solo in presenza di servizi effettivamente erogati;
- i corrispettivi riconosciuti ai fornitori sono a prezzi di mercato.

➤ Processo 2: Accesso ai sistemi informatici interni:

È fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti che possano rientrare, anche potenzialmente, nelle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 octies del d.lgs. 231/2001, ovvero di collaborare o dare causa alla relativa realizzazione. In linea generale è vietato a tutti i destinatari:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- accedere abusivamente al sistema informatico, distruggere, alterare, danneggiare informazioni/programmi/dati informatici della Società e/o di soggetti privati e/o pubblici al fine di ottenere vantaggi anche indiretti per la Società;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nelle procedure specifiche.

➤ Processo 3: Gestione delle banche dati e software:

E' fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato in esame. In linea generale è stata prevista una specifica procedura che disciplina l'acquisto, la gestione e l'utilizzo di banche dati e software

18. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

La responsabilità amministrativa dell'Ente è estesa ai seguenti delitti in materia di violazione del delitto di autore:

- a) File sharing e Upload/download (Art. 171 L. 633/1941)
- b) Violazioni delle condizioni di licenza di un software/ Vendita e acquisto software piratati (Art. 171-bis L. 633/1941).
- c) Abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione di opera di ingegno (art. 171 ter L. 633/1941).
- d) Installazione o distribuzione di dispositivi per accesso a servizio criptato (Art. 171 octies L. 633/1941).

Sanzione Ente – art. 25 – novies - D.lgs. 231/2001		
Reato presupposto	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
171 L. 633/1964 171 bis L. 633/1964 171 ter L. 633/1964 171 octies L. 633/1964	sanzione pecuniaria fino a 500 quote	<p>Sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co.2 D.lgs. per una durata non superiore a 1 anno:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

18.1 Fattispecie dei reati presupposto.

L'art. 25 -novies – del D.Lgs. 231/01 prevede una sanzione per l'Ente in caso di commissione dei delitti in violazione del diritto d'autore. Nel seguito si riporta una breve descrizione dei reati ivi contemplati:

a) File sharing e Upload/download (Art. 171 L. 633/1941)

Salvo quanto previsto dall'art. 171 bis e dall'art. 171 ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a. riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*
- b. rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;*
- c. compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;*
- d. riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;*
- e. in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.*

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.”

b) Violazioni delle condizioni di licenza di un software/ Vendita e acquisto software piratati (Art. 171-bis L. 633/1941).

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

c) Abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione di opera di ingegno (art. 171 ter L. 633/1941).

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a. abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
- b. abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico- musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*

- c. *pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
- d. *detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*
- e. *in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*
- f. *introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;*
- g. *fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*
- h. *abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

- a. *riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*
- b. *a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in*

un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

- c. esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*
- d. promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a. l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*
- b. la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;*
- c. la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

c bis) Estensione di pena (Art. 171 – septies L. 663/1941),

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a. ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, iquali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*
- b. salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.”*

d) Installazione o distribuzione di dispositivi per accesso a servizio criptato (Art. 171 octies L. 633/1941)

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con l, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è dirilevante

gravità.”

18.2. Processi sensibili

A seguito del Risk Assessment integrato (RAI) sono individuate tutte le attività a rischio reato inerenti alla presente parte speciale e riferite ai macro-processi ed ai processi aziendali.

Non si sono riscontrati profili di rischio in merito alle seguenti ipotesi di reato:

- File sharing e Upload/download (Art. 171 L. 633/1941);
- Abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione di opera di ingegno (art. 171 *ter* L. 633/1941);
- Installazione o distribuzione di dispositivi per accesso a servizio criptato (Art. 171 *octies* L. 633/1941).

Tali fattispecie delittuose appaiono infatti avulse dal contesto in cui opera la Publisys.

Invece, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono relative alla:

1. **gestione dei software aziendali**, la Società utilizza software e programmi specifici e dunque è possibile la commissione del reato di cui all'art. 171 *bis* L. 633/1991.

18.3. Misure adottate

Al fine di prevenire il reato di cui sopra la Publisys, oltre al Codice Etico e al Modello di organizzazione e gestione, ha adottato specifici protocolli che costituiscono parte integrante del modello, nonché specifiche procedure previste dal SGI.

Tali documenti sono finalizzati a garantire:

- l'autenticità dei programmi informatici,
- i controlli sull'utilizzo degli stessi,
- il divieto di duplicazione e divulgazione,
- il principio di segregazione dei compiti e delle funzioni,
- il controllo sull'attività informatica svolta dal singolo operatore,
- la gestione di incidenti informatici,
- la corretta applicazione del Sistema disciplinare, in caso di mancato rispetto dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello,
- il controllo periodico della regolarità delle licenze dei prodotti in uso e i necessari rinnovi.

Nello specifico le procedure sono:

Sistema Gestione Integrato	Procedure 231
PO.01 Gestione Documentazione PO.02 Audit interni PO.03 Gestione non conformità PO.04 Gestione azioni di miglioramento PO.05 Gestione risorse PO.06 Approvvigionamenti PO.07 Acquisizione commesse PO.08 Realizzazione Commessa PO.09 Gestione erogazione formazione e consulenza PO.10 Gestione incidenti sulla sicurezza informazioni PO.11 Pianificazioni continuità operativa PO.12 Gestione del rischio PO.13 Riscossione entrate PO.14 Assistenza telefonica PO.15 Assistenza tecnica HW-SW Regolamento 01 Modalità di utilizzo risorse informatiche, telematiche e di comunicazione Regolamento 02 Procedure disciplinari	P231 – 01A Gestione Gare P231 – 01B Gestione Commesse P231 – 01C Gestione Rapporti PA. P231 – 02 Gestione Sponsorizzazioni P231 – 03 Selezione del personale P231 – 04 gestione segnalazione illeciti P231 – 05 Gestione adempimenti fiscali P231 – 06 Gestione Reati Societari P231 – 07 Gestione sistemi informatici P231 – 08 Gestione flussi monetari P231 – 09 Procedura dei controlli Codice Etico

L'intero *asset* normativo interno consente di gestire i profili di rischio dei reati in esame con particolare attenzione ai processi sensibili individuati. Tutte le procedure adottate dalla Società sono uno strumento utile per mitigare il rischio dei reati in questione; in particolare, quelle segnate nella su indicata tabella assumono una funzione specifica per minimizzare la loro realizzazione.

19. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001)

La responsabilità amministrativa dell'Ente è estesa al seguente delitto:

- a) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Sanzione Ente – art. 25 – decies - D.lgs. 231/2001		
Reato presupposto	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
377 bis c.p.	sanzione pecuniaria fino a 500 quote	

19.1 Processi sensibili

A seguito del risk *assesment* effettuato, i processi in cui - in astratto – potrebbero realizzarsi le condotte delittuose in esame sono le seguenti:

1. **Gestione rapporti con le Autorità Giudiziarie:** attiene ai principi comportamentali che tutti sono tenuti a rispettare in caso di rapporti con l'Autorità Giudiziaria o, comunque, con le Autorità Pubbliche, anche in caso di visite ispettive.
2. **Gestione procedimento legali:** attiene a tutte le attività che riguardano le attività giudiziarie che coinvolgono personale la Società o il suo personale (ex: testimonianza).

19.2 Misure adottate

La Società ha previsto specifiche procedure e regolamenti interni finalizzati a mitigare il reato in esame. Nello specifico, oltre al Codice Etico la Società adotta un sistema normativo interno prevedendo sia procedure inerenti al Sistema di Gestione Integrato, sia procedure da intendersi

come parte integrante del presente Modello. Tali misure comportamentali, di prevenzione, gestione ed organizzazione possono così riassumersi:

Sistema Gestione Integrato	Procedure 231
PO.01 Gestione Documentazione PO.02 Audit interni PO.03 Gestione non conformità PO.04 Gestione azioni di miglioramento PO.05 Gestione risorse PO.06 Approvvigionamenti PO.07 Acquisizione commesse PO.08 Realizzazione Commessa PO.09 Gestione erogazione formazione e consulenza PO.10 Gestione incidenti sulla sicurezza informazioni PO.11 Pianificazioni continuità operativa PO.12 Gestione del rischio PO.13 Riscossione entrate PO.14 Assistenza telefonica PO.15 Assistenza tecnica HW-SW Regolamento 01 Modalità di utilizzo risorse informatiche, telematiche e di comunicazione Regolamento 02 Procedure disciplinari	P231 – 01A Gestione Gare P231 – 01B Gestione Commesse P231 – 01C Gestione Rapporti PA. P231 – 02 Gestione Sponsorizzazioni P231 – 03 Selezione del personale P231 – 04 gestione segnalazione illeciti P231 – 05 Gestione adempimenti fiscali P231 – 06 Gestione Reati Societari P231 – 07 Gestione sistemi informatici P231 – 08 Gestione flussi monetari P231 – 09 Procedura dei controlli Codice Etico

L'intero *asset* normativo interno consente di gestire i profili di rischio di commissione del reato in esame con particolare attenzione ai processi sensibili individuati. Tutte le procedure adottate dalla Società sono uno strumento utile per mitigare il rischio reato; in particolare, quelle segnate nella su indicata tabella assumono una funzione specifica per minimizzare la sua realizzazione.

➤ *Processo 1 Gestione rapporti con le Autorità Giudiziarie*

La Società ha previsto specifiche regole comportamentali che tutti devono adottare in caso di rapporto con le Autorità Pubbliche. E' sempre fatto obbligo, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria:

- collaborare e rendere dichiarazioni veritiere e complete

- fornire documentazione veritiera;

La Società, inoltre (oltre al Codice Etico), adotta una specifica procedura che regola e disciplina i comportamenti da assumere in caso di visite ed ispezioni. E' sempre fatto obbligo a tutti di assumere una condotta collaborativa con le Autorità Pubbliche e con l'Autorità Giudiziaria.

➤ *Processo 2 Gestione procedimenti legali*

nelle dichiarazioni rese in un eventuale procedimento penale/civile/amministrativo per fatti inerenti all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa relativa, è fatto obbligo a tutti di:

- rendere liberamente la propria rappresentazione dei fatti;
- mantenere il riserbo delle dichiarazioni rese qualora ricoperte dal segreto istruttorio/investigativo.

E' espressamente vietato omettere comunicazioni o fornire informazioni non veritiere per favorire la Società.

20. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE O CLANDESTINO (Art. 25 – duodecies, D.lgs. n. 231/2001)

La responsabilità amministrativa dell'Ente è estesa ai seguenti delitti:

- a. Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 d.Lgs. 286/98);
- b. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 d.Lgs. 286/99).

Sanzione Ente – art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001		
Reato presupposto	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
art. 22 d.Lgs. 286/98	sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, fino a un limite di 150.000,00 euro	<p>Sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co.2 D.lgs. per una durata non inferiore a 1 anno:</p> <p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> <p>b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p>
art. 12 d.Lgs. 286/99	sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote	<p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>

20.1. Fattispecie di reato

La norma sanziona la società/ente che promuove, dirige, organizza, finanzia le immigrazioni clandestine e il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del

permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

a) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12-bis del d.lgs.286/98)

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Le pene per il fatto previsto dal comma 12¹ sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.”

b) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3bis, 3 ter e 5 del d.lgs. 286/98)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

20.2. Processi sensibili

A seguito del Risk Assessment integrato (RAI) sono individuate tutte le attività a rischio reato inerenti alla presente parte speciale e riferite ai macro-processi ed ai processi aziendali:

- **Selezione e assunzione del personale:** tale processo attiene alla fase di ricerca della candidatura e selezione del profilo professionale più in linea con le esigenze della Società;
- **Gestione amministrativa del lavoratore:** attiene alle attività relative la gestione della pratica amministrativa, dalla registrazione del contratto alla comunicazione dei dati al consulente del lavoro per l'emissione delle buste paga.

20.3. Misure adottate

La Società ha previsto specifiche procedure e regolamenti interni finalizzati a mitigare i reati in esame. Nello specifico, oltre al Codice Etico la Società adotta un sistema normativo interno prevedendo sia procedure inerenti al Sistema di Gestione Integrato, sia procedure da intendersi come parte integrante del presente Modello. Tali misure comportamentali, di prevenzione, gestione ed organizzazione possono così riassumersi:

- Sistema Gestione Integrato	Procedure 231
PO.01 Gestione Documentazione	P231 – 01A Gestione Gare
PO.02 Audit interni	P231 – 01B Gestione Commesse
PO.03 Gestione non conformità	P231 – 01C Gestione Rapporti PA.
PO.04 Gestione azioni di miglioramento	P231 – 02 Gestione Sponsorizzazioni
PO.05 Gestione risorse	P231 – 03 Selezione del personale
PO.06 Approvvigionamenti	P231 – 04 gestione segnalazione illeciti
PO.07 Acquisizione commesse	P231 – 05 Gestione adempimenti fiscali
PO.08 Realizzazione Commessa	P231 – 06 Gestione Reati Societari
PO.09 Gestione erogazione formazione e consulenza	P231 – 07 Gestione sistemi informatici
	P231 – 08 Gestione flussi monetari
	P231 – 09 Procedura dei controlli

<p>PO.10 Gestione incidenti sulla sicurezza informazioni PO.11 Pianificazioni continuità operativa PO.12 Gestione del rischio P.O. 13 Riscossione entrate PO.14 Assistenza telefonica PO.15 Assistenza tecnica HW-SW Regolamento 01 Modalità di utilizzo risorse informatiche, telematiche e di comunicazione Regolamento 02 Procedure disciplinari</p>	<p>Codice Etico</p>
--	---------------------

L'intero *asset* normativo interno consente di gestire i profili di rischio dei reati in esame con particolare attenzione ai processi sensibili individuati. Tutte le procedure adottate dalla Società sono uno strumento utile per mitigare il rischio dei reati in questione; in particolare, quelle segnate nella su indicata tabella assumono una funzione specifica per minimizzare la loro realizzazione.

➤ Processo 1: Selezione e assunzione del personale.

In generale, è fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti che possano rientrare, anche potenzialmente, nelle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-duodecies del d.lgs. 231/2001, ovvero di collaborare o dare causa alla relativa realizzazione.

La Società si è dotata di specifica procedura interna che disciplina la ricerca, selezione, assunzione e inserimento del personale, elaborata nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni. Sono previsti distinti livelli di colloquio personale e sono stati individuati divieti generali quali, ad esempio il divieto di:

- assumere o impiegare in qualsiasi modo lavoratori minori in età non lavorativa;
- assumere o impiegare in qualsiasi modo lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno;
- assumere o impiegare in qualsiasi modo lavoratori il cui permesso sia scaduto – e per il quale non sia richiesto il rinnovo – revocato o annullato;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

E' previsto dalle procedure interne l'obbligo, qualora il candidato sia un lavoratore straniero:

- di acquisire il permesso di soggiorno che certifica la regolarità del richiedente e, in caso di assunzione, l'eventuale richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere di volta

in volta sempre comunicata al datore di lavoro ed all'ODV;

- il lavoratore straniero è tenuto a comunicare immediatamente al datore di lavoro e all'ODV l'intervenuta scadenza, revoca o annullamento del permesso di soggiorno.

Ciascun soggetto deputato ai controlli è responsabile dell'effettiva applicazione delle attività di controllo poste in essere per la prevenzione dei reati di cui sopra.

➤ Processo 2: Gestione amministrativa del lavoratore.

Il dipendente straniero assunto dalla Società deve consegnare la seguente documentazione.:

- fotocopia carta di identità;
- fotocopia codice fiscale;
- eventuali cariche ricoperte all'interno della Pubblica Amministrazione;
- richiesta di consenso al trattamento dei dati personali;
- eventuali autocertificazioni;
- permesso di soggiorno se è cittadino straniero;
- altra documentazione, qualora necessaria come indicato dall'Area Amministrativa o dai professionisti cui è demandata la gestione amministrativa del personale.

Inoltre deve prendere visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico e delle procedure aziendali, sottoscrivendo apposito Modulo; viene reso edotto delle norme di sicurezza e di comportamento all'interno dell'azienda; del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Publisys S.p.A.; del Codice Etico di Publisys S.p.A; nonché delle procedure operative specifiche inerenti alla sua funzione sia relative al modello di organizzazione e gestione, sia relative al Sistema di Gestione Integrata.

La Società controlla, con apposite procedure, l'emissione delle buste paga del lavoratore straniero e la costante conformità della documentazione.

21. I REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA (Art. 25-terdecies D.Lgs. 231/01)

La L. 167/2017 ha ampliato i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal D.Lgs. 231/2001, introducendo nel Decreto l'art. 25-terdecies dedicato alla prevenzione dei reati di razzismo e xenofobia.

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis cp).

Sanzione Ente – art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001		
Reato presupposto	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Art. 60 b4is c.p.	sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.	<p>Sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co.2 D.lgs. per una durata non inferiore a 1 anno:</p> <p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> <p>b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva.</p>

21.1. Fattispecie di reato

a) Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis cp)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

21.2. Processi sensibili

A seguito del Risk Assessment integrato (RAI) il rischio per la commissione di tale reato è stato considerato come basso; tuttavia sono state individuati tutte i processi aziendali potenzialmente a rischio:

- **Selezione e assunzione del personale:** tale processo attiene alla fase di ricerca della candidatura e selezione del profilo professionale più in linea con le esigenze della Società.

21.3. Misure adottate

La Società ha previsto specifiche procedure e regolamenti interni finalizzati a mitigare i reati in esame. Nello specifico, oltre al Codice Etico la Società adotta un sistema normativo interno prevedendo sia procedure inerenti al Sistema di Gestione Integrato, sia procedure da intendersi come parte integrante del presente Modello. Tali misure comportamentali, di prevenzione, gestione ed organizzazione possono così riassumersi:

- Sistema Gestione Integrato	Procedure 231
PO.01 Gestione Documentazione	P231 – 01A Gestione Gare

<p>PO.02 Audit interni</p> <p>PO.03 Gestione non conformità</p> <p>PO.04 Gestione azioni di miglioramento</p> <p>PO.05 Gestione risorse</p> <p>PO.06 Approvvigionamenti</p> <p>PO.07 Acquisizione commesse</p> <p>PO.08 Realizzazione Commessa</p> <p>PO.09 Gestione erogazione formazione e consulenza</p> <p>PO.10 Gestione incidenti sulla sicurezza informazioni</p> <p>PO.11 Pianificazioni continuità operativa</p> <p>PO.12 Gestione del rischio</p> <p>P.O. 13 Riscossione entrate</p> <p>PO.14 Assistenza telefonica</p> <p>PO.15 Assistenza tecnica HW-SW</p> <p>Regolamento 01 Modalità di utilizzo risorse informatiche, telematiche e di comunicazione</p> <p>Regolamento 02 Procedure disciplinari</p>	<p>P231 – 01B Gestione Commesse</p> <p>P231 – 01C Gestione Rapporti PA.</p> <p>P231 – 02 Gestione Sponsorizzazioni</p> <p>P231 – 03 Selezione del personale</p> <p>P231 – 04 gestione segnalazione illeciti</p> <p>P231 – 05 Gestione adempimenti fiscali</p> <p>P231 – 06 Gestione Reati Societari</p> <p>P231 – 07 Gestione sistemi informatici</p> <p>P231 – 08 Gestione flussi monetari</p> <p>P231 – 09 Procedura dei controlli</p> <p>Codice Etico</p>
--	--

L'intero *asset* normativo interno consente di gestire i profili di rischio dei reati in esame con particolare attenzione ai processi sensibili individuati. Tutte le procedure adottate dalla Società sono uno strumento utile per mitigare il rischio dei reati in questione; in particolare, quelle segnate nella su indicata tabella assumono una funzione specifica per minimizzare la loro realizzazione.

➤ *Processo 1: Selezione e assunzione del personale.*

In generale, è fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti che possano rientrare, anche potenzialmente, nelle fattispecie di reato in esame, ovvero di collaborare o dare causa alla relativa realizzazione.

La Società si è dotata di specifica procedura interna che disciplina la ricerca, selezione, assunzione e inserimento del personale, elaborata nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni e previene ogni discriminazione.

22. REATI TRIBUTARI (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

La responsabilità amministrativa dell'Ente è estesa ai seguenti delitti contro la P.A.:

- a. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- b. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- c. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- d. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- e. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- f. Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)
- g. Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)
- h. Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

Sanzione Ente – art. 25 - quinquiesdecies D.lgs. 231/2001		
Reato presupposto	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Art. 2 co 1 D.lgs. 74/2000	sanzione pecuniaria fino a 500 quote	Sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co.2 D.lgs. di cui alle lettere: c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi
Art. 2 co. 2 bis D.lgs. 74/2000	sanzione pecuniaria fino a 400 quote	
Art. 3 D.lgs. 74/2000	sanzione pecuniaria fino a 500 quote	
Art. 8 co. 1 D.lgs. 74/2000		
Art. 8 co. 2 bis D.lgs. 74/2000	sanzione pecuniaria fino a 400 quote	
Art. 10 D.lgs. 74/2000		
Art. 11 D.lgs. 74/2000		
Art. 4 D.lgs. 74/2000	sanzione pecuniaria fino a 300 quote	

<p>Se commesso nell'ambito dei sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di euro</p>		
<p>Art. 5 D.lgs. 74/2000</p> <p>Se commesso nell'ambito dei sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di euro</p>	<p>sanzione pecuniaria fino a 400 quote</p>	
<p>Art. 10 quarter D.lgs. 74/2000</p> <p>Se commesso nell'ambito dei sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di euro</p>		

- Nei casi previsti dai commi 1 e 1- bis art. 25 – quinquiesdeceis D.lgs. 231/2001, se l'Ente ha conseguito un profitto rilevante, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

22.1 Fattispecie di reato presupposto

a. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera

commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2 -bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

b. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non-costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

c. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2 -bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

d. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

e. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni

f. Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*
- b. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

g. Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto

h. Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

22.2. Processi sensibili

A seguito del Risk Assessment integrato (RAI) sono individuate tutte le attività a rischio reato inerenti alla presente parte speciale e riferite ai macro-processi ed ai processi aziendali:

- 1. Gestione della fiscalità:** In tale processo rientrano le attività finalizzate alla determinazione degli importi dovuti, dei versamenti, della presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto nonché le attività inerenti alla liquidazione degli adempimenti fiscali ed alla archiviazione/conservazione della relativa documentazione obbligatoria. Rientrano, altresì, le attività di controllo del calendario fiscale, di determinazione e liquidazione delle imposte dirette ed indirette, di compilazione ed invio delle dichiarazioni, di monitoraggio e dell'aggiornamento normativo fiscale.
- 2. Gestione amministrativa – contabile:** In tale processo rientrano le attività inerenti la gestione della contabilità e delle attività di predisposizione al bilancio, quelle attinenti

alle comunicazioni periodiche, nonché le attività relative agli incassi e dei pagamenti.

3. **Gestione ciclo attivo e passivo:** In tale processo rientrano le attività di approvvigionamento di beni e servizi, attività di selezione, qualifica e gestione dei fornitori di beni e servizi, nonché le attività negoziazione e gestione dei contratti, accreditalmento dei clienti, gestione degli ordini/contratti di vendita, del credito verso i clienti.
4. **Gestione attività di piccola cassa:** attiene alle attività riferibili ad operazioni di un importo modesto e prefissato.
5. **Gestione sponsorizzazioni ed atti di liberalità:** attiene alle attività di gestione delle liberalità, sponsorizzazioni ed attività promozionali.
6. **Gestione risorse umane:** attiene alle attività di gestione amministrativa del personale e delle note spese
7. **Gestione sistemi informatici:** attiene alle attività di conservazione dei documenti contabili.

22.3. Misure adottate

La Società ha previsto specifiche procedure e regolamenti interni finalizzati a mitigare i reati in esame. Nello specifico, oltre al Codice Etico la Società adotta un sistema normativo interno prevedendo sia procedure inerenti al Sistema di Gestione Integrato, sia procedure da intendersi come parte integrante del presente Modello. Tali misure comportamentali, di prevenzione, gestione ed organizzazione possono così riassumersi:

- Sistema Gestione Integrato	Procedure 231
PO.01 Gestione Documentazione	P231 – 01A Gestione Gare
PO.02 Audit interni	P231 – 01B Gestione Commesse
PO.03 Gestione non conformità	P231 – 01C Gestione Rapporti PA.
PO.04 Gestione azioni di miglioramento	P231 – 02 Gestione Sponsorizzazioni
PO.05 Gestione risorse	P231 – 03 Selezione del personale
PO.06 Approvvigionamenti	P231 – 04 gestione segnalazione illeciti
PO.07 Acquisizione commesse	P231 – 05 Gestione adempimenti fiscali
PO.08 Realizzazione Commessa	P231 – 06 Gestione Reati Societari
PO.09 Gestione erogazione formazione e consulenza	P231 – 07 Gestione sistemi informatici
	P231 – 08 Gestione flussi monetari

<p>PO.10 Gestione incidenti sulla sicurezza informazioni PO.11 Pianificazioni continuità operativa PO.12 Gestione del rischio P.O. 13 Riscossione entrate PO.14 Assistenza telefonica PO.15 Assistenza tecnica HW-SW Regolamento 01 Modalità di utilizzo risorse informatiche, telematiche e di comunicazione Regolamento 02 Procedure disciplinari</p>	<p>P231 – 09 Procedura dei controlli Codice Etico</p>
--	--

L'intero *asset* normativo interno consente di gestire i profili di rischio dei reati in esame con particolare attenzione ai processi sensibili individuati. Tutte le procedure adottate dalla Società sono uno strumento utile per mitigare il rischio dei reati in questione; in particolare, quelle segnate nella su indicata tabella assumono una funzione specifica per minimizzare la loro realizzazione.

➤ *Processo 1: Gestione della fiscalità*

Relativamente al processo in esame, il codice etico, i regolamenti ed i protocolli e le procedure previste dalla Società disciplinano i ruoli, i compiti, le modalità operative ed i principi comportamentali a cui la Publisys S.p.A deve attenersi nella gestione della fiscalità. Nello il sistema normativo interno è finalizzato alla:

- Identificazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività del processo in esame;
- Individuazione e segregazione dei compiti;
- definizione dei controlli effettuati in sede di registrazione delle fatture e dei pagamenti/incassi;
- verifica della corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto estero su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento;
- verifica che i pagamenti/incassi siano effettuati sul conto corrente indicato in fattura/contratto;
- tracciabilità di tutte le fasi relative alla gestione dei pagamenti e alla gestione degli incassi;
- controllo che i pagamenti/incassi provengano solamente in favore o da soggetti presenti in anagrafica;
- modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta;
- aggiornamento del quadro normativo fiscale;
- monitoraggio del calendario fiscale;
- verifica della correttezza del calcolo imposte dirette ed indirette;

- verifica avvenuto corretto versamento degli importi dovuti a titolo di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto con i registri ed i relativi conti di contabilità generale nonché delle ritenute certificate dalla società quale sostituto di imposta;
- verifica *ex post* sulla corretta contabilizzazione delle imposte;
- verifica della veridicità e della correttezza delle certificazioni a supporto dei crediti di imposta;
- verifica *ex post* sull'avvenuta trasmissione del modello dichiarativo;
- conservazione ed alla protezione delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione;

➤ *Processo 2: Gestione amministrativa – contabile*

Relativamente a tale processo la Società adotta specifiche procedura che mirano a disciplinare la l'area amministrativo-contabile, delineando precise responsabilità e condotta da parte di tutti i soggetti coinvolti. L'intero sistema normativo interno è finalizzato alla:

- Identificazione dei ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività del processo in esame;
- Individuazione e segregazione dei compiti in tutte le fasi del processo, compreso i pagamenti;
- conservazione in modo corretto ed ordinato delle scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione;
- registrazione e contabilizzazione delle fatture e degli altri documenti/fatti aziendali rispetto al flusso dei dati recepiti in contabilità e a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e documentati;
- tracciabilità di ciascun pagamento in modo da consentire la verifica *ex post*;
- verifica periodica delle scritture contabili;
- verifica sulla correttezza delle informazioni contabili e verifica sulla veridicità e coerenza dei dati e delle informazioni trasmesse;
- gestione delle eventuali modifiche dei dati contabili;
- gestione dei pagamenti che devono essere effettuati solo se dovuti e riferiti ad operazioni esistenti;
- gestione della piccola cassa con indicazione della modalità di rendicontazione delle spese sostenute;
- verifica della corretta rilevazione dei dati relativi al patrimonio immobilizzato mediante raffronto con le evidenze contabili e la corretta rilevazione contabile degli ammortamenti;

➤ *Processo 3: Gestione ciclo attivo e passivo*

La Società, attraverso il codice etico e le procedure specificatamente predisposte, ha regolamentato la gestione delle entrate e delle uscite; sono stati – altresì – adottati i seguenti presidi:

- Le operazioni/transizioni devono essere sempre autorizzate, registrate, congrue e coerenti;
- Sono stati indicati i ruoli ed i compiti dei soggetti incaricati nelle varie fasi del ciclo attivo ed il ciclo passivo prevedendo la segregazione dei soggetti coinvolti;
- Sono stati definite definite le modalità di gestione e di controllo degli incassi e delle uscite.

➤ *Processo 4: Gestione attività di piccola cassa*

La Società adotta una specifica procedura che attive alle operazioni di importo modesto, precedendo precise modalità e controllo di gestione, contabilizzazione ed autorizzazione di tali operazioni.

➤ *Processo 5: Gestione sponsorizzazioni ed atti di liberalità*

La Società adotta una specifica procedura finalizzata a delineare i principi genali e le modalità di erogazione di sponsorizzazioni ed atti di liberalità. E, altresì, previsto che tali operazioni devono essere preventivamente autorizzate ed è previsto un sistema di verifica, di controllo e di tracciabilità

➤ *Processo 6: Gestione risorse umane*

La Società adotta procedure che mirano a regolamentare e definire, per ciascun dipendente, le modalità di condotta per la rilevazione delle presenze, l'elaborazione delle paghe e degli stipendi nonché delle ritenute tributarie ed il versamento dei contributi agli Enti Previdenziali. È' altresì previsto il monitoraggio ed il controllo dei pagamenti dovuti.

➤ *Processo 7: Gestione sistemi informatici*

La Società adotta precise cautele e regolamenti interni finalizzati a disciplinare il corretto utilizzo dei sistemi informatici, con precise regole di access per quanto attiene ai documenti contabili, prevedendo e garantendo un sistema di *back-up* al fine di ridurre il rischio di perdita dei dati.

23. ALTRI REATI

Gli altri reati per cui si può estendere la responsabilità amministrativa dell'Ente sono i seguenti:

- a) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25 – bis D.lgs. 231/2001)
- b) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25 – quater D.lgs. 231/2001)
- c) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25 – quater 1 D.lgs. 231/2001)
- d) Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 – quinquies D.lgs. 231/2001)
- e) Reati ambientali (Art. 25 – undecies D.lgs. 231/2001)
- f) rodo in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25 – quattordices D.lgs. 231/2001)
- g) Contrabbando (Art. 25 – sexiesdecies D.lgs. 231/2001)
- h) Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25 -septiesdecies D.lgs. 231/2001).

Tali reati sono stati valutati e presi in considerazione durante la costruzione del presente Modello ed - a seguito di analisi - allo stato attuale non sono state riscontrate attività sensibili. Infatti, in base al *core business*, alle attività, al contesto ed alla struttura della Publisys S.p.a., il rischio potenziale di commissione di uno dei suindicati reati appare minimo e comunque ad una soglia ritenuta non rilevante. In ogni caso è fatto obbligo di rispettare il Codice Etico e le indicazioni del presente Modello, astenendosi da condotte idonee ad integrare i reati di cui sopra.

24. PROCEDURE OPERATIVE

Tutte le procedure operative sono indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente Modello.

Le procedure, per la loro natura dinamica, saranno soggette a revisione e monitoraggio continuativo.

E' cura dell'OdV monitorare le procedure ed è cura dei RR.PP.OO. verificare di volta in volta il corretto rispetto delle indicazioni ivi prescritte.